

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione*) 419

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative approvate*) 475

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative del Relatore e del Governo e relativi subemendamenti*) . 518

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi della vicepresidente Barbara SALTA-MARTINI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.

C. 2680 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Taranto 7.55; Giampaolo Galli 7.56; Dell'Aringa 12.43; Marchi 17.381; Causi 17.40; Bruno Bossio 19.9; 19.109 Capozzolo; Marchi 35.12; Piccione 44.91; Quartapelle Procopio Tab. A 30; Rubinato Tab. A 3.

Segnala quindi che l'onorevole Maraziti sottoscrive l'emendamento Binetti 14.17; gli onorevoli Castelli, Sorial e Pesco sottoscrivono gli emendamenti Giampaolo Galli 7.54 e Ricciatti 7.019; gli onorevoli Carnevali e Miotto sottoscrivono gli emendamenti Binetti 14.17 e Giordano 28.111; l'onorevole Castricone sottoscrive l'emendamento Marchi 35.10; l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Tino Iannuzzi 8.9 (*Nuova formulazione*); l'onorevole Di Salvo sottoscrive l'emendamento 11.16 Gneccchi; gli onorevoli Lavagno e Pillozzi sottoscrivono l'emendamento Castricone 11.4 (*Nuova formulazione*); l'onorevole Giorgis sottoscrive l'emendamento Fragomeli 43.22 (*Nuova formulazione*).

Nel dare conto delle sostituzioni, avverte che, per il gruppo Partito Democratico, i deputati Iacono, Miotto, Taranto, Tullo, Garavini, Rosato, Fragomeli sostituiscono, rispettivamente, i deputati Laforgia, Rubinato, Censore, Preziosi, Melilli, Parrini e Fanucci; per il gruppo Movimento 5 Stelle l'onorevole Nesci sostituisce l'onorevole Colonnese.

Avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 7.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Giampaolo Galli 7.56 e degli identici emendamenti Abrignani 7.19 e Palese 7.29, evidenziando come il Governo abbia preso l'impegno ad affrontare la tematica posta dall'emendamento stesso nel corso dell'esame della legge di stabilità al Senato. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Fauttilli 7.53, Vignali 7.44, Tinagli 7.47 e 7.46, Taranto 7.55 e Russo 7.23.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 7.18 e Castricone 7.04, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). A tale proposito fa presente che l'articolo aggiuntivo Castricone 7.04, qualora venga accolta la riformulazione proposta, s'intenderà rinumerato come Castricone 7.66.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Vignali 7.45, Fauttilli 7.52 e Giampaolo Galli 7.54 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Capezzone 7.35. Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Ricciatti 7.019 e 7.020.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Giampaolo Galli 7.56 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Abrignani 7.19 e Palese 7.29.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fauttilli 7.53, Vignali 7.44, Tinagli 7.47 e 7.46, Taranto 7.55 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 7.23.

Rocco PALESE (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Abrignani 7.18, di cui è firmatario.

Antonio CASTRICONE (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 7.66 (ex 7.04).

La Commissione approva gli identici emendamenti Abrignani 7.18 e Castricone 7.66 (ex 7.04), come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Vignali 7.45, Fauttilli 7.52 e Giampaolo Galli 7.54 risultano assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento Marchi 17.42 relativo al rifinanziamento degli stanziamenti previsti per la cosiddetta Legge Sabatini.

La Commissione respinge l'emendamento Capezzone 7.35.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento articolo aggiuntivo Ricciatti 7.019, evidenzia come esso intervenga su un tema decisivo per lo sviluppo industriale del Paese. Ricorda infatti che ogni giorno numerose imprese italiane scelgono di delocalizzare le proprie aziende all'estero, per scelte connesse al cosiddetto fenomeno del *dumping* ovvero per motivi di carattere strategico. A tale riguardo ritiene che, seppur entro i limiti della libertà di impresa, debba essere tenuto in considerazione che tali imprese risultano beneficiarie di contributi pubblici in conto capitale, finalizzati al loro sviluppo sul territorio

italiano. Nel sottolineare quindi come le proposte emendative presentate dal suo gruppo affrontino la questione proponendo tre misure di intervento, rammenta, in particolare la proposta che prevede la possibilità che i siti industriali abbandonati siano presi in carico da cooperative costituite dai lavoratori, al fine di dare continuità alla attività delle imprese stesse.

Ritiene infine che la proposta emendativa in questione consenta di dare un'efficace risposta a tale tematica, anche da un punto di vista etico.

Giampaolo GALLI (PD), nell'accogliere le finalità sottese alla proposta emendativa in esame, reputa peraltro non condivisibile la previsione della retroattività degli interventi proposti. In particolare, con riferimento alle sanzioni previste dall'emendamento, reputa che esse potrebbero avere effetti distorsivi rispetto all'intento dei presentatori, disincentivando l'utilizzo da parte delle imprese del sistema di agevolazioni, nel timore di poter essere sanzionate in caso di delocalizzazione dei propri impianti industriali anche a distanza di anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ricciatti 7.019 e 7.020.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole sugli emendamenti Binetti 14.17 e Saltamartini 44.286, a condizione che vengano riformulati prevedendo, tra l'altro, la sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di ludopatia, mediante l'adozione di *software* in grado di monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta. Fa presente, inoltre, che l'emendamento 14.1 della XII Commissione Affari Sociali è da intendersi assorbito dalla riformulazione testé proposta degli emendamenti Binetti 14.17 e Saltamartini 44.286, precisando che quest'ultimo, in caso di accettazione della riformulazione

da parte del presentatore, è da intendersi rinumerato in 14.21, con testo identico alla riformulazione dell'emendamento Binetti 14.17.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i deputati Antezza, Latronico, Li-brandi, Marazziti, Milanato, Palese, nonché tutti i deputati del Partito Democratico membri della V Commissione, sottoscrivono l'emendamento Binetti 14.17, come riformulato dal relatore.

Laura CASTELLI (M5S), stigmatizzando la riformulazione degli emendamenti Binetti 14.17 e Saltamartini 14.21, chiede chiarimenti, in particolare circa il tipo di *software* che si prevede di adottare e le modalità della sperimentazione dello stesso sui malati affetti da malattie connesse al gioco d'azzardo.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come dovrebbe essere adottato un sistema di automonitoraggio da parte dei soggetti che praticano il gioco d'azzardo, essendo invece molto rischioso ipotizzare l'adozione di un sistema di monitoraggio da parte di terzi, rispetto al quale invita il relatore e il Governo a una nuova riflessione.

Mario MARAZZITI (PI) evidenzia come rispetto alla riformulazione dell'emendamento in esame, andrebbe valutato quantomeno l'inserimento della previsione che il monitoraggio dei soggetti coinvolti possa avvenire esclusivamente previa acquisizione del loro consenso, al fine di evitare la lesione della *privacy* dei soggetti stessi.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), nel rilevare innanzitutto come gli emendamenti riguardino la fase di sperimentazione di un progetto pilota, innovativo rispetto alle misure adottate in passato, sottolinea quindi come un *software* analogo a quello proposto dagli emendamenti in questione sia stato già sperimentato in Paesi molto evoluti nell'azione di contrasto alla ludopatia, quali la Germania e la Spagna.

Giulia GRILLO (M5S), nel ricordare il grande impegno del suo gruppo a favore delle misure di prevenzione e di cura della ludopatia, rileva come l'adozione di un *software* per il monitoraggio del comportamento dei giocatori non fosse prevista dalla formulazione originaria dell'emendamento 14.17 e come l'intera procedura prevista vada ad incidere su profili giuridici delicati e complessi, relativi alla tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Evidenzia quindi come, rispetto a tali aspetti, dovrebbe essere richiesto il parere alla I Commissione Affari Costituzionali e sottolinea, dal punto di vista del metodo, che il tema del contrasto alla ludopatia dovrebbe essere affrontato nell'ambito della XII Commissione Affari Sociali.

Bruno TABACCI (PI) dichiara la propria contrarietà rispetto all'intervento previsto dalla riformulazione degli emendamenti in esame, ritenendo che esse contenga misure non idonee ad affrontare il problema del contrasto alla ludopatia.

Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI) sottolinea come l'adozione del predetto *software* possa essere effettuata senza alcun onere finanziario a carico dello Stato, attraverso l'esplicita previsione dell'obbligo per i gestori degli apparecchi per il gioco d'azzardo di effettuare un aggiornamento dei *software* già in uso.

Mauro GUERRA (PD) propone un'ulteriore riformulazione degli emendamenti Binetti 14.17 e Saltamartini 14.21 (ex 44.286), sulla base delle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, al fine di precisare che la sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia avviene mediante l'adozione di *software* che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento e di generare conseguentemente appositi messaggi di allerta (vedi allegato 1).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce innanzitutto il voto contrario del suo gruppo, rilevando come l'emendamento

Binetti 14.17 nella sua originaria riformulazione proponesse l'adozione di misure di prevenzione e informazione diverse. A tale riguardo, evidenzia la propria preoccupazione circa il rischio che lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, oltre ad essere eccessivamente oneroso e ingiustificato sia stato effettuato in vista di un suo impiego a favore di società previamente individuate. Dichiara quindi che i deputati del Movimento 5 Stelle della V Commissione Bilancio intendono sottoscrivere l'emendamento Binetti 14.17 nella sua originaria formulazione e chiede al relatore di ritirare la sua proposta di nuova formulazione dell'emendamento stesso.

Guido GUIDESI (LNA) osserva che il tema del contrasto al gioco di azzardo patologico è ampio e che la riformulazione proposta non risolve le problematiche esistenti. Invita il Governo a seguire con attenzione la problematica delle agenzie di scommesse che operano nel nostro Paese senza alcuna autorizzazione, facendosi scudo della normativa europea.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara di non comprendere come si possa installare un *software* per il controllo delle giocate su apparecchi di proprietà di imprenditori privati.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che la riformulazione proposta prevede una fase sperimentale in cui potranno essere affrontate le problematiche tecniche sollevate dal collega Crippa.

Il viceministro Enrico MORANDO manifesta il suo parere favorevole all'ulteriore riformulazione proposta dal relatore e condivide anche le sue considerazioni sulla possibilità di affrontare le questioni tecniche in sede di sperimentazione.

Paola BINETTI (PI) ricorda che il testo della proposta di legge predisposto dalla XII Commissione per il contrasto al gioco d'azzardo patologico prevede di fornire ai

giocatori gli strumenti necessari per avere conoscenza della propria condotta di gioco. Osservando che si tratta di dati estremamente sensibili, rileva che nel testo proposto non appare del tutto chiaro quale sia il soggetto competente nella gestione dei dati. Auspica, in ogni caso, che gli strumenti elettronici di controllo abbiano prevalentemente una finalità sanitaria e non fiscale.

Donata LENZI (PD) sottolinea che la riformulazione proposta raccoglie lo spirito di diversi emendamenti che hanno come obiettivo quello di aiutare la presa in carico dei giocatori patologici e accoglie sostanzialmente quanto proposto dalla Commissione affari sociali. Dichiarata pertanto il suo voto favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce la validità della proposta di riformulazione precedentemente illustrata che prevede il trasferimento dell'Osservatorio sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico al Ministero della salute e l'avvio di una sperimentazione per il controllo dei soggetti a rischio.

Paola BINETTI (PI) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 14.17 e Saltamartini 14.21 (*ex* 44.286), come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 14.1 della XII Commissione risulta assorbito dalla nuova formulazione degli emendamenti Binetti 14.17 e Saltamartini 14.21 (*ex* 44.286), testé approvati.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare

all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 16, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Corsaro 16.37, degli identici Librandi 16.32, Vignali 16.31, Abrignani 16.19 e Caparini 16.2, Bruno Bossio 16.4, degli identici Palese 16.20, Di Gioia 16.9, Losacco 16.35 e Latronico 16.27, Liuzzi 16.25. Esprime parere favorevole sull'emendamento Boccadutri 16.33.

Invita, altresì, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti De Lorenzis 0.16.38.10, Fratoianni 0.16.38.9, 0.16.38.7 e 0.16.38.8, degli identici Fratoianni 0.16.38.1 e Palese 0.16.38.13, degli emendamenti Palese 0.16.38.6 e 0.16.38.5, Tancredi 0.16.38.16 e 0.16.38.17, Fratoianni 0.16.38.15 e 0.16.38.2, De Lorenzis 0.16.38.1, degli identici Fratoianni 0.16.38.3 e Palese 0.16.38.12 e dell'emendamento Fratoianni 0.16.38.4. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.38 del Governo e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Caparini 16.01.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Corsaro 16.37: si intende vi abbia rinunciato.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 16.32.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) ritira l'emendamento Vignali 16.31, del quale è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Abrignani 16.19 e Caparini 16.2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Bruno Bossio 16.4 è stato ritirato.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ritira il suo emendamento 16.9.

Alberto LOSACCO (PD) ritira il suo emendamento 16.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 16.20 e Latronico 16.27.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento Liuzzi 16.25 in qualità di cofirmatario, chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, osservando che la banda ultralarga rappresenta un fondamentale fattore di sviluppo.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma il proprio parere contrario, osservando che in caso di approvazione dell'emendamento vi sarebbe un rischio di incremento dell'indebitamento netto e che comunque nella normativa vigente sono già previsti strumenti di cofinanziamento per la banda ultralarga.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Liuzzi 16.25 e approva l'emendamento Boccadutri 16.33 (*vedi allegato 1*); respinge quindi i subemendamenti De Lorenzis 0.16.38.10, Fratoianni 0.16.38.9, 0.16.38.7 e 0.16.38.8 e gli identici subemendamenti Fratoianni 0.16.38.1 e Palese 0.16.38.13.

Rocco PALESE (FI-PdL), illustrando il suo subemendamento 0.16.38.6, osserva che il tema dell'assegnazione delle frequenze presenta numerosi aspetti problematici, invitando pertanto ad una riflessione anche per scongiurare il rischio di eventuali ricorsi.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) sottoscrive il subemendamento Palese 0.16.38.6, evidenziando che le diverse leggi di stabilità hanno ripetutamente apportato un taglio delle risorse destinate alle emittenti locali. Osserva che tali emittenti sono

fondamentali per garantire il pluralismo dell'informazione. Ricordando che in conseguenza di norme europee si opererà a breve una chiusura di frequenze, soprattutto nell'area adriatica, invita il Governo a fornire una risposta chiara che appare dovuta a coloro che hanno fatto importanti investimenti. Ribadendo l'importanza delle televisioni locali, invita ad affrontare il tema in questa sede, senza operare rinvii all'esame che avrà luogo al Senato.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrive anch'egli il subemendamento Palese 0.16.38.6, sottolineando che le televisioni locali garantiscono pluralismo e ricchezza informativa e costituiscono una leva di sviluppo per l'economia. Invita pertanto a compiere una riflessione complessiva sulla questione.

Il viceministro Enrico MORANDO raccomanda l'approvazione del testo dell'emendamento 16.38 del Governo, osservando che con esso si offre uno specifico sostegno alle emittenti locali, fornendo certezze agli imprenditori che verrebbero meno con l'approvazione dei subemendamenti proposti.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che il tema dell'emittenza locale potrà essere affrontato in maniera più ampia in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ribadisce di essere voluto intervenire sul tema delle televisioni locali in ragione dei tagli ai contributi in loro favore, operati sistematicamente in un recente passato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Palese 0.16.38.6 e 0.16.38.5.

Paolo TANCREDI (NCD) ritira i suoi subemendamenti 0.16.38.16 e 0.16.38.17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fratoianni

0.16.38.15 e 0.16.38.2, De Lorenzis 0.16.38.11 e gli identici Fratoianni 0.16.38.3, Palese 0.16.38.12 e Fratoianni 0.16.38.4; approva quindi l'emendamento 16.38 del Governo (*vedi allegato 1*) e respinge l'articolo aggiuntivo Caparini 16.01.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 32, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Russo 0.32.54.5 e 0.32.54.4, Franco Bordo 0.32.54.1, Russo 0.32.54.2 e 0.32.54.3, e Guidesi 0.32.54.6, 0.32.54.7 e 0.32.54.6.8. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 32.54 del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello testé espresso dal relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 32.54 del Governo.

La Commissione respinge il subemendamento Russo 0.32.54.5.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel sottoscrivere il subemendamento Russo 0.32.54.4, ritiene che il Governo dovrebbe mostrare maggiore attenzione per interventi a favore del settore agroalimentare e delle produzioni di eccellenze, anche in termini di risorse finanziarie da mettere in campo. Chiede pertanto una maggiore riflessione su tale proposta subemendativa, le cui disposizioni potrebbero quanto meno essere oggetto di valutazione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, pur comprendendo la rilevanza del tema affrontato dalla proposta subemendativa, ritiene che la stessa possa irrigidire le modalità di utilizzazione del Fondo per le politiche agricole.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel dichiararsi favorevole ad un ampliamento

delle finalità previste per il Fondo per le politiche agricole, si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno che riproduca il contenuto del subemendamento illustrato dal deputato Palese.

Rocco PALESE (FI-PdL), preso atto dell'impegno testé assunto dal rappresentante del Governo, ritira il subemendamento Russo 0.32.54.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Franco Bordo 0.32.54.1, Russo 0.32.54.2, 0.32.54.3, Guidesi 0.32.54.6, 0.32.54.7 e 0.32.54.8. Approva quindi l'emendamento 32.54 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati i nuovi emendamenti del relatore 13.73, 17.497, 17.498, 21.274, 32.55, 38.172 e 46.05 (*vedi allegato 2*). Avverte altresì che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 12.30 della giornata odierna.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 19, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Andrea Romano 19.1 e Causin 19.90, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Bruno Bossio 19.9, D'Incà 19.134, degli identici emendamenti Senaldi 19.132, Mura 19.3, Palese 19.89, Vignali 19.101 e Melilla 19.102. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Caparini 19.38, De Menech 19.118 e De Girolamo 19.66. Avverte che l'emendamento Saltamartini 19.78 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento del Governo 16.38, mentre l'emendamento Taranto 19.91 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 17.05. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Benamati 19.92 e degli

identici Saltamartini 19.95 e Paola Bragantini 19.34. Propone che l'emendamento 19.6 della XIII Commissione sia da intendersi respinto per l'Aula. Invita al ritiro dell'emendamento Capozzolo 19.109, mentre esprime invece parere favorevole sull'emendamento Cariello 19.27, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e sugli identici articoli aggiuntivi Piso 19.020 e Castricone 19.06, purché riformulati, riservandosi sul punto di acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore e si riserva di verificare la proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Piso 19.020 e Castricone 19.06.

Laura CASTELLI (M5S) intervenendo con riferimento al nuovo emendamento del relatore 17.498, con particolare riferimento alla parte che prevede l'intervento in tabella a favore dei lavori socialmente utili, chiede alla presidenza se tale emendamento possa ritenersi ammissibile, trattandosi di una norma di carattere localistico o microsettoriale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che si tratta di un finanziamento già previsto in tabella e che interventi di questo tipo, anche di carattere settoriale, sono già stati effettuati in numerose occasioni. Fa presente, infine, che il Governo, in ogni caso, si assume la responsabilità di tale tipo di intervento.

Guido GUIDESI (LNA) sottolinea come l'emendamento presentato dal relatore rappresenti, di fatto, una presa in giro nei confronti della Commissione, riguardando una norma già fatta oggetto di stralcio dal provvedimento. Invita pertanto il relatore a ritirare l'emendamento in questione.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda come durante la discussione relativa alle norme estranee al contenuto proprio della Legge di Stabilità si sia svolto un dibattito assai

acceso. In ordine alle disposizioni relative ai lavori socialmente utili, ricorda che erano state fornite ampie rassicurazioni sul fatto che, una volta stralciate, le stesse non sarebbero state ripresentate in alcuna forma.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce come i finanziamenti previsti in tabella sono del tutto ammissibili e che ci sono molti precedenti di tale tenore.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Cariello 19.27 e Andrea Romano 19.1, come riformulati.

Andrea ROMANO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 19.1.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Causin 19.90, di cui è firmatario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Andrea Romano 19.1 e Causin 19.90, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 19.9.

Federico D'INCÀ (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 19.134, chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di riconsiderare l'invito al ritiro precedentemente formulato. Al riguardo, rappresenta l'opportunità di procedere all'accantonamento della proposta emendativa, per effettuare ulteriori approfondimenti.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invitando il presentatore dell'emendamento a verificare i dati contenuti nella relazione tecnica, riferiti al comma 11 dell'articolo 19, fa presente che non è previsto alcun intervento riduzione delle agevolazioni per l'anno 2015.

Federico D'INCÀ (M5S), nel ringraziare il relatore per il chiarimento fornito con riferimento agli effetti finanziari relativi all'anno 2015, ritiene in ogni caso non opportuna la soppressione delle agevolazioni per gli anni 2016 e 2017. Auspica quindi che il relatore voglia procedere ad un'analisi più approfondita di tale delicata questione e che non si rinvi la decisione all'altro ramo del Parlamento.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce l'invito al ritiro sull'emendamento D'Incà 19.134.

Il viceministro Enrico MORANDO, associandosi alle considerazioni del relatore, rileva che la prevista riduzione delle agevolazioni per le aree svantaggiate è prevista a decorrere dal 2016, non dal 2015. Pur ritenendo interessante la proposta emendativa D'Incà 19.134, ritiene quindi di confermare l'invito al ritiro precedentemente espresso.

Federico D'INCÀ (M5S), nel ringraziare il viceministro per il chiarimento, sottolinea che il taglio di un'agevolazione fiscale per i prodotti da riscaldamento nelle aree svantaggiate è del tutto inopportuno. Pur consapevole che la questione è di difficile comprensione per chi non vive in luoghi climaticamente svantaggiati e con inverni rigidi, sottolinea con forza che il taglio dell'agevolazione creerà un danno rilevante alle popolazioni montane, e invita pertanto il relatore e il Governo a rivedere il proprio parere e la maggioranza a sostenerlo, chiedendo altrimenti un accantonamento per un'ulteriore riflessione, vedendosi costretto, nel caso in cui l'emendamento venga posto in votazione, a fare presente la questione in occasione di ogni successivo emendamento che verrà esaminato dalla Commissione.

Guido GUIDESI (LNA) condivide le considerazioni del collega D'Incà, ritenendo la questione affrontata dall'emendamento 19.134 assai rilevante e la disposizione contenuta nel disegno di legge di

stabilità, che l'emendamento chiede di sopprimere, foriera di gravi problemi sociali.

Rocco PALESE (FI-PdL) si associa anch'egli alle considerazioni del collega D'Incà e sollecita quindi il Governo ad un ulteriore approfondimento che abbia l'obiettivo di accogliere, anche se solo in parte, il contenuto dell'emendamento 19.134.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA) condivide le considerazioni finora svolte dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolineando che la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 19 dell'emendamento D'Incà 19.134 si tradurrebbe in un aggravio minimo di 300 euro per numerosi famiglie residenti in zone montane e in un aggravio ancor più forte per le imprese di quei territori, costrette ad utilizzare quantità più ingenti di gasolio o GPL per riscaldare edifici con volumi assai più grandi di quelli delle abitazioni. Invita quindi il Governo ad una ulteriore riflessione al riguardo, ovvero ad impegnarsi formalmente ad affrontare la questione nel corso dell'esame al Senato.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea l'atteggiamento contraddittorio della maggioranza e del Governo. Osserva infatti che la Commissione Ambiente sta attualmente esaminando una proposta di legge volta alla valorizzazione dei comuni montani, mentre la Commissione bilancio sta ratificando il taglio di una agevolazione per gli stessi comuni. Evidenzia altresì che, a seguito dell'approvazione della disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 19, verrà a mancare un aiuto fondamentale per le popolazioni dei comuni montani e invita pertanto il Governo ad una ulteriore riflessione anche in coerenza con le proposte avanzate dalla maggioranza nella VIII Commissione Ambiente, aventi come obiettivo il sostegno alle comunità che risiedono in aree geograficamente e climaticamente svantaggiate.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'emendamento D'Incà 19.134, fa-

cendo presente che anche nel Meridione d'Italia esistono numerosi comuni montani che subirebbero un danno dall'approvazione della disposizione in esame.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in considerazione degli elementi emersi nel corso del dibattito, propone che l'emendamento D'Inca 19.134 resti accantonato.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento D'Inca 19.134 avanzata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Inca 19.134 si intende accantonato. Avverte che restano altresì accantonati gli identici emendamenti Senaldi 19.132, Mura 19.3, Palese 19.89, Vignali 19.1, Melilla 19.102, nonché gli emendamenti Caparini 19.38 e De Menech 19.118, che hanno ad oggetto la medesima questione. Fa presente che l'emendamento De Girolamo 19.66 è stato ritirato e che gli identici emendamenti Garofalo 19.77 e Saltamartini 19.78 sono assorbiti dall'emendamento 16.38 del Governo. Avverte inoltre che sono stati ritirati l'emendamento Benamati 19.92 e gli identici emendamenti Saltamartini 19.95 e Paola Bragantini 19.34 e che l'emendamento 19.6 della XIII Commissione deve intendersi respinto per l'Aula. Fa presente, infine, che è stato altresì ritirato l'emendamento Capozzolo 19.109.

Francesco CARIELLO (M5S) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 19.27.

Rocco PALESE (FI-PdL), Cosimo LATORONICO (FI-PdL) e Lorena MILANATO (FI-PdL) sottoscrivono l'emendamento Cariello 19.27, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Cariello 19.27, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (NCD), in qualità di cofirmatario, accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Piso 19.020, con la quale si è provveduto a modificare il comma 2 dell'articolo 19-bis introdotto dall'articolo aggiuntivo, nel senso di non prevedere che il trasferimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale da un lotto di discarica ad altri sia automatico, ma a richiesta dell'operatore e previo assenso dell'amministrazione preposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone che restino accantonati gli identici articoli aggiuntivi Piso 19.020 e Castricone 19.06, al fine di permettere al Governo di effettuare una valutazione sulla riformulazione proposta dal relatore.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 34, invito al ritiro dell'emendamento Fauttilli 34.10.

Federico FAUTTILLI (PI) ritira il proprio emendamento 34.10.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 35, esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorino 35.24, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Marchi 35.11, Palese 35.175 e Busin 35.54, che hanno ad oggetto interventi per i comuni che hanno subito alluvioni, dal momento che è stato disposto un incremento di 60 milioni per Fondo nazionale per le emergenze. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marchi 35.10, Palese 35.176 e Busin 35.53, che hanno ad oggetto interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Sottolinea che la riformulazione di questi ultimi emendamenti richiama i me-

desimi contenuti degli emendamenti originari, aumentando la platea dei comuni beneficiari con l'inclusione di Lucca e Massa Carrara. Invita, infine, al ritiro degli emendamenti Marchi 35.12, Guidesi 35.77 e degli identici emendamenti D'Incà 35.131 e 35.62.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pastorino 35.24 come riformulato.

Marco MARCHETTI (PD), in qualità di cofirmatario, accoglie la riformulazione dell'emendamento Pastorino 35.24.

La Commissione approva l'emendamento Pastorino 35.24, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Marchi 35.11, Palese 35.175 e Busin 35.54.

Maino MARCHI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 35.10 proposta dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 35.175 proposta dal relatore.

Roberto SIMONETTI (LNA), in qualità di firmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento Busin 35.175 proposta dal relatore.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) e Lorena MILANATO (FI-PdL) sottoscrivono l'emendamento Marchi 35.10, come riformulato.

Laura CASTELLI (M5S), a nome di tutti i deputati appartenenti al proprio gruppo e componenti della Commissione Bilancio, sottoscrive l'emendamento Marchi 35.10, come riformulato.

Gianni MELILLA (SEL) a nome dei deputati appartenenti al proprio gruppo e componenti della Commissione Bilancio, sottoscrive l'emendamento Marchi 35.10, come riformulato.

Paolo TANCREDI (NCD) a nome dei deputati appartenenti al proprio gruppo e componenti della Commissione Bilancio, sottoscrive l'emendamento Marchi 35.10, come riformulato.

Mario MARAZZITI (PI) sottoscrive l'emendamento Marchi 35.10, come riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Marchi 35.10, Palese 35.175 e Busin 35.53, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Marchi 35.12 è stato ritirato.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'emendamento Guidesi 35.77, di cui è cofirmatario, finalizzato ad incrementare fino al 100 per cento la percentuale delle risorse da distribuire agli enti locali in base al criterio del fabbisogno standard, in vista della realizzazione del cosiddetto federalismo fiscale.

Maino MARCHI (PD), pur condividendo sul piano di principio la necessità di un passaggio alla redistribuzione delle risorse sulla base del criterio del fabbisogno standard, osserva che tale processo non può che essere graduale e per questa ragione condivide l'invito al ritiro formulato dal relatore, rilevando che la percentuale del 20 per cento già costituisce un notevole passo in avanti.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce l'esigenza di procedere gradualmente nell'innalzamento della percentuale di risorse da redistribuire sulla base del criterio del fabbisogno standard, sottolineando come in questa fase in cui si introduce per la

prima volta tale criterio, occorra testare adeguatamente l'impatto delle nuove misure.

Roberto SIMONETTI (LNA) evidenzia come le spiegazioni fornite riguardo alle motivazioni del parere rafforzino la convinzione della necessità di porre in votazione l'emendamento Guidesi 35.77. Insieme, quindi, nella votazione, anche al fine di sollecitare le varie componenti politiche a convincere gli enti locali ad utilizzare il criterio dei costi e del fabbisogno *standard*.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 35.77.

Federico D'INCÀ (M5S) illustra il proprio emendamento 35.131, le cui finalità sono analoghe a quelle dell'emendamento Guidesi 35.77, anche se eleva la percentuale solamente fino al 40 per cento.

Segnala, quindi, che il comune di Firenze, di cui era sindaco il Presidente del Consiglio Renzi, è stato indicato come uno di quelli meglio amministrati, ma in realtà è uno di quelli più avvantaggiati dal fatto di avere avuto una spesa storica elevata. Sottolinea che l'introduzione del criterio del costo standard eviterebbe simili confusioni, permettendo ai cittadini di prendere davvero coscienza delle capacità amministrative dei loro sindaci.

Chiede, quindi, al relatore ed al Governo di volere quantomeno verificare la possibilità di riformulare l'emendamento, individuando una soluzione intermedia tra le due percentuali del 20 e del 40 per cento.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che già la discussione sull'emendamento Guidesi 35.77 ha messo in evidenza che non vi è una contrarietà di fondo riguardo all'introduzione del principio del fabbisogno *standard* e che, invece, occorre garantire una corretta gestione della fase di transizione. Evidenzia, quindi, che la percentuale del 20 per cento indicata nel disegno di legge di stabilità per il 2015, rappresenta un

passo nella giusta direzione abbastanza consistente.

Federico D'INCÀ (M5S) ritiene che il Governo non stia dando un segnale di voler concretamente andare incontro al federalismo fiscale. Osserva, quindi, che l'attuale sistema consente che un comune come quello di Roma, valutato in maniera negativa e considerato mal gestito, possa poi vedere ripianati in parte i debiti attraverso ulteriori risorse provenienti da provvedimenti che spesso in Parlamento hanno incontrato notevoli difficoltà. Sottolinea, quindi, l'esigenza di far comprendere ai cittadini quali siano i sindaci che hanno bene amministrato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottoscrive l'emendamento D'Incà 35.131.

La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Incà 35.131 e Guidesi 35.62.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 5, formula un invito al ritiro sull'emendamento Castricone 5.25.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento 5.25, a sua prima firma.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) segnala che la Commissione aveva accantonato anche gli emendamenti Della Valle 5.04 e Fantinati 5.08.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, segnala che tali proposte emendative sono ancora oggetto di valutazione.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative ac-

cantonate all'articolo 13, formula un parere favorevole sugli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60, purché riformulati nel senso di prevedere, per le famiglie con almeno quattro figli e con ISEE non superiore a 8.500 euro, limitatamente al 2015, la possibilità di ottenere buoni per l'acquisto di beni e servizi per l'infanzia.

Formula, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti 13.8 della XII Commissione e Lenzi 13.27, mentre formula invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Patriarca 13.24. Infine, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.73.

Il viceministro Enrico MORANDO formula parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) e Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrivono l'emendamento De Girolamo 13.26, come riformulato.

Giulia GRILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento De Girolamo 13.26, così come riformulato, ritiene che la platea dei beneficiari dallo stesso individuata sia comunque troppo ristretta.

Il viceministro Enrico MORANDO specifica che l'identica riformulazione degli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60 è stata proposta e condivisa al fine di concentrare sulle famiglie in possesso dei requisiti indicati risorse finanziarie che, per quanto non particolarmente cospicue, rappresentano comunque un intervento concreto e significativo in loro favore, consistente nel riconoscimento di un assegno annuo pari a circa mille euro.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur condividendo il requisito consistente in un valore ISEE non superiore a 8.500 euro annui, suggerisce tuttavia di utilizzare come criterio prioritario per l'assegnazione del beneficio quello del numero di figli.

Maino MARCHI (PD) osserva come gli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60, nella riformulazione proposta dal relatore, consentano l'adozione di un intervento significativo in favore di famiglie che versano in condizioni di povertà, invitando tuttavia a prendere in considerazione l'opportunità di sopprimere, al primo periodo, le parole: « per l'infanzia ».

Barbara SALTAMARTINI (NCD), nel condividere la proposta di correzione da ultimo formulata dall'onorevole Marchi, osserva come sul piano generale il disegno di legge di stabilità rechi un complesso di misure positive a sostegno delle famiglie, attraverso, in particolare, l'istituzione di uno specifico fondo in favore delle stesse, nonché l'incremento del fondo per le non autosufficienze e le disposizioni relative al riconoscimento del *bonus* bébé. Osserva, quindi, come l'obiettivo essenziale dell'emendamento De Girolamo 13.26 sia quello di includere, tra le iniziative in favore della famiglia, anche quelle concernenti la categoria delle famiglie più numerose, stanziando all'occorrenza 45 milioni di euro per l'anno 2015, cui si aggiungono peraltro anche 3 milioni di euro da destinare Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Mario MARAZZITI (PI) esprime apprezzamento per gli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60, così come riformulati, contenenti misure strutturali a sostegno della lotta alla povertà. Evidenzia come finalità prioritaria delle citate proposte emendative sia quella di prevedere, in particolare, un aiuto concreto a favore delle famiglie numerose. Ritiene, altresì, che anche le ulteriori risorse stanziate per il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti costituiscano un passo in avanti importante.

Roberto SIMONETTI (LNA), pur condividendo la finalità di misure volte al sostegno delle famiglie numerose, ritiene tuttavia che, sulla base della proposta di riformulazione degli emendamenti De Gi-

rolamo 13.26 e Gigli 13.60, gli interventi previsti sono suscettibili di andare ad esclusivo beneficio dei nuclei familiari di cittadini extracomunitari. Osserva infatti come, sulla base della personale esperienza di amministratore locale, ben difficilmente esistono famiglie italiane in possesso dei requisiti ISEE recati dai testi riformulati delle citate proposte emendative. Anche al fine di sanare tale criticità, propone quindi di introdurre, quale ulteriore criterio per l'assegnazione del beneficio, quello della residenzialità da almeno 10 anni.

Daniele PESCO (M5S) nel condividere lo spirito ma non le specifiche soluzioni individuate dagli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60, come riformulati, ricorda che in una precedente seduta la Commissione ha respinto un emendamento a firma del MoVimento 5 Stelle, riferito all'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, finalizzato all'introduzione nel nostro Paese del reddito di cittadinanza, ciò nonostante le coperture finanziarie, di poco superiori per entità a quelle necessarie a rendere strutturale l'erogazione del *bonus* degli 80 euro, fossero state ritenute idonee e congrue dai competenti uffici della Camera.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60, così come riformulati.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel sottoscrivere gli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60, così come riformulati, puntualizza che le famiglie italiane il cui valore ISEE è inferiore al limite di 8.500 euro sono in realtà assai numerose.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) rileva che l'emendamento De Girolamo 13.26, nel testo riformulato da lui già sottoscritto, dà un segnale di fiducia nella direzione di una politica complessiva in favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle con un numero elevato di figli.

Marialucia LOREFICE (M5S), pur rilevando la persistenza di talune criticità nella riformulazione proposta dal relatore, preannuncia che il gruppo del MoVimento 5 Stelle sosterrà comunque gli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60, così come riformulati.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, preso atto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, propone un'ulteriore riformulazione degli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60 (*vedi allegato 1*), nel senso di sopprimere, al primo periodo, le parole: « per l'infanzia ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con l'ulteriore riformulazione degli emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60 proposta dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano l'ulteriore riformulazione, in termini identici, dei rispettivi emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti De Girolamo 13.26 e Gigli 13.60, così come riformulati (*vedi allegato 1*).

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'emendamento 13.73 del relatore, chiede chiarimenti in ordine al Fondo in favore del quale è prevista la destinazione di risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, assicurando la copertura finanziaria dei relativi oneri a valere sui fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che il Fondo in questione è quello per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento 13.73 del

relatore e gli identici emendamenti 13.8 della XII Commissione e Lenzi 13.27 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Patriarca 13.24 è stato ritirato.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative in precedenza accantonate riferite all'articolo 11 del provvedimento, fa preliminarmente presente che, sulla base delle valutazioni istruttorie intercorse con il Governo, è stato possibile individuare le risorse finanziarie occorrenti a dare una prima risposta alle diverse questioni poste dalle proposte emendative, ancora accantonate, presentate al citato articolo. Ciò premesso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Tullo 11.28 e Gneccchi 11.16, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Ginato 11.57 e sull'emendamento Rostellato 26.48, accantonato in una precedente seduta per essere trattato con riferimento alle proposte emendative di analogo contenuto relative all'articolo 11 del provvedimento, a condizione che vengano riformulati, nel medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Castricone 11.4, in precedenza sottoscritto dai rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Al riguardo, fa presente che la nuova formulazione dell'emendamento 11.4, ove approvata, assorbirebbe l'emendamento Pelillo 44.3, di analogo contenuto. Formula, infine, un invito al ritiro sull'emendamento Paris 11.20, per altro analogo per contenuto all'emendamento De Mita 17.17.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che, per quanto riguarda, in particolare,

gli emendamenti Tullo 11.28, Gneccchi 11.16 e Castricone 11.4, le riformulazioni proposte non attengono alla parte dispositiva, bensì essenzialmente alle modalità della copertura finanziaria dei relativi oneri.

Maino MARCHI (PD) osserva come con le proposte emendative sulle quali il relatore ha espresso un parere favorevole condizionato all'accettazione della riformulazione, vengono affrontate talune questioni concernenti problematiche di particolare rilevanza. In particolare, intende fare riferimento alla questione relativa al trattamento pensionistico di talune fattispecie di lavoratori, agli interventi sulla piccola mobilità, nonché alle problematiche connesse ai benefici previdenziali da riconoscere a categorie di lavoratori che, per motivi professionali, hanno operato in ambienti esposti all'amianto. Al riguardo, precisa che le soluzioni individuate rappresentano solo l'avvio di una nuova fase di interventi, sia pure nell'ambito delle risorse complessivamente stanziati dal disegno di legge di stabilità, ferma restando la necessità di intervenire comunque successivamente sulle medesime questioni nonché sulle ulteriori tematiche rimaste irrisolte, al fine di pervenire, sulla base anche di un impegno in tal senso da parte del Governo e della maggioranza parlamentare, all'adozione di misure di carattere strutturale.

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara favorevole alla riformulazione dell'emendamento Gneccchi 11.16, proposta dal relatore, che consente di affrontare subito, e non dal 2016, la questione dell'accesso al trattamento pensionistico di una categoria di lavoratori ingiustamente penalizzati dalla riforma Fornero. Rileva tuttavia l'esiguità delle risorse destinate alla copertura finanziaria dell'intervento.

Gessica ROSTELLATO (M5S), accettando la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 26.48, fa presente che lo stesso è volto a liberare le aziende dall'obbligo di restituire quanto anticipato

per gli interventi relativi alla piccola mobilità. Al riguardo, rileva che spesso l'INPS effettua interpretazioni della legislazione vigente che si rivelano poi errate, contribuendo ad alimentare una sfiducia nello Stato da parte delle imprese.

Il viceministro Enrico MORANDO segnala che gli emendamenti riferiti all'articolo 11, oggetto di riformulazione con riferimento alla parte finanziaria, prevedevano spesso coperture superiori a quelle che risultano da un calcolo puntuale dei costi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Tullo 11.28, Gneccchi 11.16, Castricone 11.4, Ginato 11.57 e Rostellato 11.60 (ex 26.48) accettano le riformulazioni proposte dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) annuncia la sottoscrizione, anche a nome dei colleghi Latronico e Milanato, dell'emendamento Tullo 11.28, come riformulato.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento Tullo 11.28, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maria ANTEZZA (PD) sottoscrive l'emendamento Gneccchi 11.16, come riformulato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che i componenti del MoVimento 5 Stelle presso la V Commissione sottoscrivono l'emendamento Gneccchi 11.16, come riformulato.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento Gneccchi 11.16, come riformulato (*vedi allegato 1*). Approva inoltre all'unanimità gli identici emendamenti Ginato 11.57 e Rostellato 11.60 (ex 26.48), come riformulati (*vedi allegato 1*).

Nazzareno PILOZZI (PD) sottoscrive l'emendamento Castricone 11.4, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 11.4, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Paris 11.20, prospettando la possibilità di presentare un ordine del giorno al riguardo, volto alla soluzione del problema nel corso dell'esame presso il Senato.

Il viceministro Enrico MORANDO auspica che si possa addivenire alla soluzione del problema, pur evidenziando di non avere la certezza di reperire i necessari finanziamenti. Conferma comunque il proprio interesse per le problematiche connesse all'utilizzo dell'amianto, che, tra l'altro hanno molto colpito la zona dalla quale proviene.

Valentina PARIS (PD) conferma il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 11.20 e ringrazia il rappresentante del Governo per quello che sta facendo. Ricorda che l'emendamento a sua prima firma 11.20 riguarda i requisiti per l'accesso al pensionamento per alcuni lavoratori, malati a causa dell'amianto, che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro per chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa della quale erano dipendenti. Sottolinea la drammaticità del problema, che riguarda in particolare lavoratori della provincia di Avellino.

Giuseppe DE MITA (PI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 17.17, di contenuto analogo all'emendamento Paris 11.20, non ritiene sufficiente un semplice impegno del Governo per la soluzione del problema. Ricorda che ai lavoratori in questione sono state già fatte molte promesse senza alcun esito.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea che nel corso dell'esame del provvedimento non sono state mai fatte promesse per la soluzione della questione evidenziata dagli emendamenti Paris 11.20 e De Mita 17.17. Evidenzia comunque che una parte dei lavoratori interessati po-

trebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'emendamento Castricone 11.4 (*Nuova formulazione*).

Giuseppe DE MITA (PI) osserva che, in tal caso, si amplieranno ancora di più le discriminazioni tra lavoratori.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento Paola Bragantini 8.37, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Iannuzzi 8.9, Ferraresi 8.27, Pellegrino 8.32, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Fa presente che, in caso di approvazione delle riformulazioni testé proposte, risulterebbero assorbiti gli emendamenti 8.6 della VIII Commissione e l'emendamento Gebhard 8.3. Invita infine al ritiro il presentatore dell'emendamento Schullian 8.2.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore.

Tino IANNUZZI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 8.9 ed esprime soddisfazione per l'incremento per il 2015 della detrazione fiscale, ai fini IRPEF, degli *ecobonus* per i lavori di consolidamento antisismico e statico degli edifici. Evidenzia che l'incentivo per il 2015 viene così elevato, rispetto alla normativa contenuta nel disegno di legge di stabilità, dal 50 per cento al 65 per cento. Sottolinea che questa è una « battaglia » parlamentare, condotta con impegno dall'intera VIII Commissione Ambiente dall'inizio della legislatura con spirito unitario e condiviso, per favorire l'indispensabile messa in sicurezza ed adeguamento statico ed antisismico del nostro patrimonio immobiliare, che spesso versa in condizione di grave inadeguatezza e fatiscenza, come dimostrano gli eventi allu-

vionali e calamitosi, che purtroppo si abbattano con sempre maggiore frequenza e violenza sull'intero Paese. Afferma poi che questa direzione deve essere proseguita e rafforzata dal Governo rendendo stabili, permanenti e strutturali gli *ecobonus* per l'efficienza e il risparmio energetico e per la sicurezza antisismica degli edifici, estendendo l'incentivo del 65 per cento anche ai Comuni, classificati ai fini della prevenzione del rischio sismico in zona 3. Conclude segnalando la necessità di estendere il suddetto incentivo agli interventi fondamentali di rimozione dell'amianto dagli immobili e dagli stabilimenti produttivi. Annuncia infine che la Commissione Ambiente proseguirà la sua azione per conseguire questi obiettivi essenziali.

Giulio MARCON (SEL), in qualità di firmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento Pellegrino 8.32, apprezzando l'intervento proposto, pur evidenziando con rammarico che non sia stato possibile trovare maggiori risorse.

Vittorio FERRARESI (M5S) non accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 8.27, ritenendo che la proposta emendativa, nella sua originaria formulazione, persegua una diversa finalità rispetto a quella proposta dal relatore, ovvero l'estensione della detrazione agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nelle zone a basso rischio sismico. Pur riconoscendo l'onerosità dell'emendamento proposto, osserva che lo stesso sortirebbe effetti positivi per il rilancio dell'economia.

Michele DELL'ORCO (M5S) ricorda che sulla materia erano già stati presentati diversi ordini del giorno, che però non hanno condotto ad alcun risultato. Ribadisce quanto affermato dal collega Ferraresi in ordine agli effetti positivi sull'economia che conseguirebbero all'estensione dell'ambito di applicazione delle detrazioni per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Paola BRAGANTINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 8.37.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 8.3.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paola Bragantini 8.37, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Paola Bragantini 8.37, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ferraresi 8.27, di cui condivide le finalità.

La Commissione approva gli identici emendamenti Iannuzzi 8.9, Pellegrino 8.32 e Gebhard 8.3, così come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Iannuzzi 8.9, Pellegrino 8.32 e Gebhard 8.3, come riformulati, si intende assorbito l'emendamento 8.6 della VII Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 8.27.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 8.2 è stato ritirato dai presentatori.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 17, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Carriello 17.75, Santerini 17.104, Fassina 17.96 e D'Uva 17.207. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gigli 17.172, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Segnala che l'emendamento Saltamartini 17.480 è stato ritirato dal presentatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 17.257. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento De Mita 17.17, nonché su-

gli identici emendamenti Abrignani 17.302 e Giampaolo Galli 17.326. Segnala che l'emendamento Causi 17.40 è stato ritirato dai presentatori. Segnala, inoltre, che l'emendamento Marchi 17.381 si intende assorbito a seguito dell'approvazione delle proposte emendative recanti interventi sugli enti locali e che l'emendamento Ermini 17.360 è stato ritirato dai presentatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Arlotti 17.351, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), in tal caso acquisendo la nuova numerazione di 44.399. Segnala che l'emendamento Saltamartini 17.345 è stato ritirato dal presentatore. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 17.497. Segnala che l'emendamento Lavagno 17.423 è stato ritirato dai presentatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 17.464, nonché sull'emendamento Fratoianni 17.440, sugli identici emendamenti Latronico 17.452, Losacco 17.36, Palese 17.454 e Di Gioia 17.470, sugli identici emendamenti Palese 17.457, Losacco 17.35, Latronico 17.446 e Di Gioia 17.473, sugli identici emendamenti Palese 17.458, Losacco 17.33, Latronico 17.447 e Di Gioia 17.471, che prevedono misure concernenti le televisioni locali, purché riformulati. Esprime parere contrario sui subemendamenti Duranti 0.17.498.1 e 0.17.498.2 e Basilio 0.17.498.3. Segnala che il subemendamento Tinagli 0.17.498.4 è stato ritirato. Esprime parere favorevole sul subemendamento Marchi 0.17.498.5, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Paolo Russo 0.17.498.6. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 17.498 del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 17.496 del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda il parere formulato dal relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 17.75, volto a rifinanziare, nella misura di 154 milioni di euro per l'anno 2015, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Ricorda che il

Governo ha in più occasioni manifestato il proprio impegno a utilizzare le risorse destinate alla suddetta quota dell'otto per mille esclusivamente per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge e che, al riguardo, è stata presentata un'apposita proposta di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati. Dichiaro la propria disponibilità ad accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore, purché il Governo si impegni ad approvare, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge di stabilità per il 2015, un ordine del giorno in cui si preveda che le risorse relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille siano impiegate per interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli immobili adibiti all'istruzione scolastica.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che la richiesta testé formulata dall'onorevole Cariello potrebbe essere accolta solo nell'ipotesi in cui l'ordine del giorno riguardi le risorse relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale stanziata per il 2015, e quindi non ancora impegnate, rilevando come ciò si porrebbe in linea con la volontà del Governo di utilizzare tali risorse esclusivamente per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge e non più, come accaduto in passato, per assicurare copertura finanziaria a provvedimenti legislativi di varia natura adottati nel corso dell'esercizio finanziario.

Francesco CARIELLO (M5S) segnala che le risorse relative alla quota dell'otto per mille di cui propone l'impiego ai fini di interventi in materia di edilizia scolastica non sono state ancora impegnate, in quanto solo di recente la Commissione bilancio ha formulato il parere di competenza sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e che non è ancora

scaduto il termine per la presentazione delle relative domande. Evidenzia che la propria richiesta di destinare tali risorse per interventi a favore del miglioramento dell'edilizia scolastica si pone in linea con quanto previsto dal comma 206 della legge di stabilità per il 2014, che prevede, tra le finalità da perseguire con la ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, gli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Cariello, dichiara la propria disponibilità a esprimere parere favorevole su un ordine del giorno che preveda la prioritaria destinazione per interventi in materia di edilizia scolastica delle risorse relative alla quota dell'otto per mille devolute alla diretta gestione statale, purché tale ordine del giorno impegni il Governo con riguardo alla sola quota di risorse non ancora impegnata in altre finalizzazioni.

Francesco CARIELLO (M5S), nel prendere atto dell'impegno del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento a sua prima firma 17.75.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Santerini 17.104 e Fassina 17.96 sono stati ritirati dai presentatori.

Gianluca VACCA (M5S) illustra l'emendamento D'Uva 17.207, di cui è cofirmatario, che, nel prevedere la soppressione del comma 9 dell'articolo 17, è volto a destinare le risorse stanziata da tale comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015, al fine di garantire a tutti gli aventi diritto l'accesso alle scuole di specializzazione di area medica. Rileva, infatti, la necessità che, contrariamente a quanto previsto dall'attuale testo del citato comma 9, siano stanziata risorse pubbliche per realizzare interventi in materia di

formazione medica specialistica, anziché per il sostegno a favore di scuole non statali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Gigli 17.172 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Uva 17.207, approva l'emendamento Gigli 17.172, come riformulato, nonché l'emendamento Saltamartini 17.257 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe DE MITA (PI) dichiara di non accedere all'invito al ritiro, formulato dal relatore, sull'emendamento a sua prima firma 17.17.

La Commissione respinge l'emendamento De Mita 17.17.

Mauro GUERRA (PD), nel ribadire l'invito al ritiro degli identici emendamenti Abrignani 17.302 e Giampaolo Galli 17.326, dichiara l'impegno del Governo ad intervenire sul tema posto dagli emendamenti stessi.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il suo emendamento 17.302.

Giampaolo GALLI (PD) ritira il suo emendamento 17.326.

Tiziano ARLOTTI (PD), nell'accettare la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 17.351, sottolinea come esso sia volto ad elevare a 8.500 euro il limite previsto dalla legge di stabilità per il 2014 per il reddito da lavoro dipendente che concorre a formare il reddito complessivo, il quale ha subito nel tempo continue e consistenti erosioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Arlotti 44.399 (*ex* 17.351) (*vedi allegato*), e l'emendamento del relatore 17.497.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Peluffo 17.464 proposta dal relatore debba essere integrata, prevedendo l'assegnazione di risorse al fine di sostenere le emittenti televisive locali per la chiusura dei bilanci relativi al 2014.

Rocco PALESE (FI-PdL) si associa alle considerazioni dell'onorevole Di Gioia.

Il viceministro Enrico MORANDO ritiene che possa essere accettata un'integrazione dell'emendamento in esame, nel senso di inserire il riferimento alla riduzione di 80 milioni delle risorse, già effettuata nell'anno 2014 a carico delle emittenti televisive locali.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sulla base dei rilievi emersi nel corso del dibattito, propone un'ulteriore formulazione dell'emendamento Peluffo 17.464, nonché degli emendamenti Fratoianni 17.440, degli identici emendamenti Latronico 17.452, Losacco 17.36, Palese 17.454 e Di Gioia 17.470, degli identici emendamenti Palese 17.457, Losacco 17.35, Latronico 17.446 e Di Gioia 17.473, degli identici emendamenti Palese 17.458, Losacco 17.33, Latronico 17.447 e Di Gioia 17.471 (*vedi allegato 1*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel ribadire il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti in esame, evidenzia la grande attenzione posta dal Governo e dalle altre forze politiche sul tema delle emittenti televisive locali, in contrapposizione alla scarsa attenzione prestata nei confronti delle disposizioni del provvedimento a sostegno della famiglia e delle fasce di popolazione più bisognose.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i deputati Bragantini, Marcon, Melilla e Mongello sottoscrivono l'emendamento Peluffo 17.464, come da ultimo riformulato. Avverte inoltre che gli onorevoli Palese, Fratoianni, Peluffo, Latronico, Losacco e Di Gioia accettano la ulteriore

riformulazione dei loro emendamenti testé proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Peluffo 17.464, Fratoianni 17.440, Palese 17.454, Di Gioia 17.470, Latronico 17.446 e Losacco 17.33, come da ultimo riformulati (*vedi allegato 1*); respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Duranti 0.17.498.1 e 0.17.498.2, i subemendamenti Basilio 0.17.498.3 e Tinagli 0.17.498.4.

Roberto SIMONETTI (LNA), con riferimento al subemendamento Marchi 0.17.498.5, ne chiede il ritiro da parte del proponente ovvero che la presidenza ne dichiari l'inammissibilità, in quanto esso prevede un intervento di carattere microsettoriale, come tale inidoneo rispetto ai criteri stabiliti per la redazione della legge di stabilità.

Laura CASTELLI (M5S) si associa alla richiesta di ritiro del subemendamento Marchi 0.17.498.5 ovvero alla dichiarazione della sua inammissibilità, sottolineando come esso preveda un intervento microsettoriale senza peraltro che sia garantita l'equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale. A tale riguardo ricorda, infatti, come i progetti per servizi socialmente utili non si esauriscano in quelli previsti dalla legge n. 67 del 1997, richiamata dal subemendamento in esame, essendo invece previsti in numerose disposizioni.

Davide CRIPPA (M5S) invita la presidenza a stabilire un criterio unico relativamente all'ammissibilità degli emendamenti alla legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel concordare con le considerazioni svolte dai deputati intervenuti circa la necessità di espungere dal subemendamento Marchi 0.17.498.5 il riferimento ad interventi microsettoriali, ne propone una modifica nel senso di sopprimere le parole da « di cui all'articolo 3 » fino alla fine del periodo.

Dalila NESCI (M5S) rammenta innanzitutto come, con riferimento al dibattito emerso sulla necessità di intervenire a sostegno degli emodanneggiati della regione Calabria, il rappresentante del Governo abbia dichiarato che l'esiguità delle risorse disponibili non consentiva di destinare ulteriori risorse a favore di questi soggetti. Chiede quindi quale logica sia alla base della posizione del Governo a favore dell'emendamento del relatore 17.498 e del subemendamento Marchi 0.17.498.5.

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento al subemendamento Marchi 0.17.498.5 lo dichiara parzialmente inammissibile, stralciando quindi le parole da « di cui all'articolo 3 » fino alla fine del periodo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Marchi 0.17.498.5 per la parte ammissibile (*vedi allegato 1*), respinge il subemendamento Paolo Russo 0.17.498.6 e approva l'emendamento 17.498 del relatore e l'emendamento 17.496 del Governo (*vedi allegato 1*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti sulla modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che si procederà all'esame degli articoli, a partire dall'articolo 37, per i quali sono pronte le riformulazioni proposte dal relatore.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fassina 37.01, precedentemente accantonato.

Patrizia TERZONI (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fassina 37.01.

Stefano FASSINA (PD) si dichiara disponibile a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.01.

Patrizia TERZONI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 37.01, da lei fatto

proprio, osserva che nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità è già stato bocciato un emendamento che destinava risorse per contrastare il dissesto idrogeologico. Ricorda che è assegnata alla Commissione bilancio una proposta di legge per escludere dal patto di stabilità gli interventi per il dissesto idrogeologico. Rilevando che il Presidente del Consiglio Renzi nei mesi scorsi ha fatto un annuncio, a cui non ha dato poi seguito, circa lo stanziamento a tal fine di importanti risorse finanziarie, chiede chiarimenti sulla reale disponibilità di tali risorse.

Il viceministro Enrico MORANDO esprimendo parere conforme a quello del relatore e ringraziando il deputato Fassina per la sua disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.01, riconosce la necessità di predisporre un piano finanziario per il contrasto del dissesto idrogeologico e ritiene che si possa presentare un ordine del giorno sulla materia. Osserva che nel bilancio dello Stato sono presenti ingenti risorse per gli indennizzi a fronte di somme molto scarse per quanto riguarda l'opera di prevenzione ed auspica che si possa procedere ad una modernizzazione che inverta questa tendenza.

Patrizia TERZONI (M5S) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 37.01, da lei fatto proprio, stigmatizzando l'inerzia dell'azione di Governo in questo campo e ricordando che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge per la defiscalizzazione degli interventi promossi da privati contro il dissesto idrogeologico.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 37.01 fatto proprio dal deputato Terzoni.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustrando i pareri relativi all'articolo 38, invita al ritiro dell'emendamento Misuraca 38.28, esprime parere favorevole sull'emendamento Lenzi 38.64, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in alle-

gato (*vedi allegato 1*), invita al ritiro dell'emendamento Marchi 38.3, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 38.172 ed invita al ritiro dell'emendamento Martella 38.105. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Marchi 38.114, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ricordando che la riformulazione proposta riprende sostanzialmente il contenuto anche del subemendamento Latronico 0.38.168.1 precedentemente respinto. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Fragomeli 38.115.

Il viceministro Enrico MORANDO, esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 38.172 del relatore.

Paolo TANCREDI (NCD) sottoscrive e ritira l'emendamento Misuraca 38.28.

Donata LENZI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 38.3, sottoscrive e ritira l'emendamento Martella 38.105 ed accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 38.114.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 38.64, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 38.172 del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento 38.172 del relatore, critica la prevista ulteriore assegnazione di 10 milioni di euro per l'Expo 2015, sottolineando che sono stati bocciati in precedenza emendamenti che stanziavano risorse per finalità sicuramente più utili per l'insieme dei cittadini e ribadendo che l'Expo non può rappresentare una priorità.

Vincenzo CASO (M5S) rimarca il fatto che in un periodo di crisi straordinaria dovrebbero essere stanziati risorse per aiutare le fasce più deboli e per il rilancio dell'economia e non foraggiare iniziative come quella dell'Expo che è stata fonte di molti sprechi.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che lo stanziamento di 10 milioni è volto a finanziare il comune di Milano per i costi relativi all'Expo e che l'emendamento reca inoltre una deroga a limite di assunzione a tempo indeterminato per far fronte alla necessità dell'evento.

Davide TRIPIEDI (M5S) critica fortemente l'introduzione della deroga illustrata dal relatore osservando che in tal modo è lo stesso Stato ad eludere una normativa vigente.

Maino MARCHI (PD) osserva che è necessario introdurre elementi di flessibilità proprio in ragione del carattere temporaneo dell'Expo 2015.

La Commissione approva l'emendamento 38.172 del relatore (*vedi allegato 1*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Marchi 38.114, come riformulato, ricordando che il contenuto del suo subemendamento recepito in tale riformulazione mira a venire incontro alle esigenze delle amministrazioni locali appena insediate che si trovano sottoposte a procedure di riequilibrio per evitare il dissesto.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), Paolo TANCREDI (NCD), Roberto SIMONETTI (LNA) e Rocco PALESE (FI-PdL), anche a nome dei componenti della Commissione Bilancio appartenenti al proprio gruppo, sottoscrivono l'emendamento Marchi 38.114, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Marchi 38.114, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 38.115, chiedendo precisazioni riguardo alla tempistica con cui il Governo ritiene di affrontare la questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'intenzione del Governo è quella di affrontare la questione nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 39, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 39.1 della XII Commissione e Miotto 39.47. Esprime parere contrario sugli emendamenti 39.9 e 39.8 della III Commissione, che si intendono quindi respinti per l'Aula. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti De Girolamo 39.56, Silvia Giordano 39.75 e Matteo Bragantini 39.14. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fauttilli 39.66 e Alfreider 39.13, nonché sugli identici emendamenti 39.2 della XII Commissione e Boccuzzi 39.44. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Miotto 39.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 39.45, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*), intendendosi conseguentemente respinto per l'Aula l'identico emendamento 39.3 della XII Commissione. Avverte che gli identici emendamenti 39.4 della XII Commissione, Binetti 39.68, Vargiu 39.58, Giampaolo Galli 39.10 e Becattini 39.43 risultano assorbiti. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Catalano 39.49. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Di Lello 39.62, Corsaro 39.72, Ferrari 39.76, Bernardo 39.77 e Corsaro 39.78. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Catalano 39.48. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sbrollini 39.46 e Vargiu 39.59, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), intendendosi conseguentemente respinto per l'Aula l'identico emendamento 39.5 della

XII Commissione, e su tale ultima riformulazione chiede l'avviso del Governo. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Grillo 39.09, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*). A tale riguardo fa presente che la riformulazione interviene esclusivamente a modificare il comma 3 dell'articolo 39-*bis*, introdotto dall'articolo aggiuntivo 39.09.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 39 ed esprime parere favorevole sulle riformulazioni proposte, ad eccezione di quella relativa agli identici emendamenti Sbrollini 39.46 e Vargiu 39.59, sulla quale si riserva di effettuare una verifica, come richiesto dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 39.1 della XII Commissione e Miotto 39.47 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (NCD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento De Girolamo 39.56.

Giulia GRILLO (M5S) chiede al relatore le motivazioni dell'invito al ritiro dell'emendamento Silvia Giordano 39.75.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente alla collega Grillo che, a seguito di verifiche effettuate, il costo della misura proposta con l'emendamento è di gran lunga superiore alla copertura indicata, che risulta quindi insufficiente.

Marialucia LOREFICE (M5S) sottolinea che l'alta capacità di guarigione dei farmaci innovativi destinati alla cura dell'epatite C, pari al 90 per cento, ridurrà in futuro il costo per le cure dei pazienti affetti da tal malattia e ritiene quindi che l'onere della misura contenuta nell'emendamento costituisca in realtà un investimento destinato a far risparmiare ingenti risorse in un orizzonte di medio periodo. Ritiene in ogni caso che la salute vada

garantita ai sensi del dettato costituzionale e invita quindi il Governo a reperire le risorse necessarie a copertura della misura prevista dell'emendamento 39.75.

Matteo MANTERO (M5S), condividendo le considerazioni della collega che l'ha preceduta, fa presente che numerose persone sono affette da epatite C e tra esse alcune hanno una assoluta urgenza di somministrazione di tali farmaci che garantirebbero la loro guarigione e propone quindi che si utilizzino a copertura dell'emendamento 39.75 le ingenti risorse stanziare all'interno del disegno di legge di delega al Governo sul terzo settore.

Giulia GRILLO (M5S), nel sottolineare preventivamente che la politica perseguita dal proprio gruppo parlamentare è orientata alla prevenzione piuttosto che alla cura, insiste affinché il Governo faccia una ulteriore riflessione sul contenuto dell'emendamento 39.75, dal momento che i costi per la cura dei malati di epatite C, che spesso devono essere sottoposti a trapianto di fegato, sono nel tempo assai rilevanti. Osserva che tale farmaco sarebbe somministrato soltanto ai pazienti in fase estremamente avanzata della malattia e ritiene che le risorse a copertura di questa misura possano essere reperite in altro modo. Al riguardo fa presente di aver presentato un analogo emendamento, ritenuto inammissibile, che recava come copertura le risorse stanziare per utilizzo di auto blu e grigie in dotazione alle ASL, pari a circa un miliardo di euro, e quindi destinate ad usi amministrativi e non sanitari. Invita quindi il Governo all'accoglimento seppur parziale dei contenuti dell'emendamento 39.75, anche al fine di dare un primo segnale ai cittadini affetti da tale malattia.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce che la copertura della misura oggetto dell'emendamento 39.75 richiederebbe risorse assai ingenti e non giudica opportuno un accoglimento parziale, dal momento che la questione è all'attenzione del Governo, le

cui intenzioni sono quelle di presentare tempestivamente un piano nazionale per la salute sostenuto da un Fondo con una dotazione adeguata.

Anna Margherita MIOTTO (PD) nel fare presente di avere presentato sul medesimo argomento l'emendamento 39.41, che ritira e rispetto al quale sottolinea un refuso dovendosi intendere « 30 giugno 2015 » in luogo di « 30 giugno 2014 », fa presente che ci sono in Italia circa 400 mila malati diagnosticati, di cui 20 mila assai gravi, e quindi potenziali fruitori immediati dei farmaci innovativi oggetto dell'emendamento. Ritiene quindi che, stanti i numeri citati, un Governo che voglia attuare una misura in modo responsabile non possa prevedere uno stanziamento di soli 50 milioni, occorrendo 800 milioni per la cura dei 20.000 pazienti urgenti e 16 miliardi per la cura dell'intera platea dei malati di epatite C. Nel fare presente che si stanno sperimentando numerosi altri farmaci innovativi che hanno costi assai alti per la cura di patologie gravissime, tra le quali anche quelle oncologiche, invita il Governo ad individuare un percorso che possa portare la questione all'attenzione del Senato nel corso dell'esame del provvedimento al fine di raggiungere l'obiettivo auspicato da molti Gruppi. Nel rilevare, infatti, che lo stanziamento di 50 milioni, che rappresenta una soluzione terapeutica per circa mille pazienti, obbligherebbe a scegliere mille soggetti in una platea di 20 mila, ricorda che per i pazienti in fase terminale è previsto dal parte del Ministero della salute l'utilizzo del farmaco per uso compassionevole, attualmente somministrato a 650 pazienti.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea l'importanza del tema posto all'attenzione dai colleghi che l'hanno preceduto e ritiene che il Servizio sanitario nazionale debba assicurare prestazioni uniformi e adeguate ai pazienti che versano in condizioni drammatiche. Osserva che la mancata somministrazione di farmaci innovati ai pazienti affetti da epatite C comporta

adesso e in futuro costi assai considerevoli in termini di cure e invita pertanto il viceministro a predisporre un programma che seppur costoso deve essere immediato e urgente, reperendo le risorse o, come proposto dalla collega Grillo, attraverso l'abolizione delle auto di servizio in dotazione alle ASL o attraverso la razionalizzazione delle spese sanitarie, per esempio obbligando le ASL e gli ospedali all'acquisizione di beni e servizi tramite la Consip, intervento che permetterebbe di risparmiare 4 miliardi rispetto ad una spesa di 10 miliardi.

Federico D'INCÀ (M5S), nel dichiarare la sottoscrizione dell'emendamento 39.75 anche a nome dei componenti del proprio gruppo appartenenti alla Commissione Bilancio, fa presente che in un recente articolo del settimanale « L'Espresso » veniva evidenziata la presenza di 700 mila malati di epatite C, di cui 30 mila gravemente compromessi, che avrebbero potuto raggiungere la guarigione attraverso la somministrazione di farmaci innovativi il cui costo era stimato in 38 mila euro per ciascun trattamento. Osserva che le risorse per la somministrazione del farmaco all'intera platea dei soggetti malati si aggirano intorno a 1,1 miliardi di euro e invita pertanto il Governo ad una ulteriore riflessione, in questo o in altri provvedimenti, anche al fine di ridurre nel futuro le spese per la cura di tale malattia.

Maino MARCHI (PD) desidera intervenire nel dibattito in corso perché non condivide i giudizi sommari che ha sentito sul mondo della sanità. Ritiene al contrario che gli operatori del settore lavorino con grande passione e che vi siano esempi di eccellenza professionale e respinge quindi giudizi di tipo generico.

Matteo MANTERO (M5S) desidera intervenire per rispondere innanzitutto all'intervento svolto dalla collega Miotto. Condivide il giudizio sulla scarsità delle risorse finanziarie previste nell'emendamento della succitata collega e che effettivamente 50 milioni di euro possano ap-

parire insufficienti per affrontare il rilevante numero di pazienti affetti dall'epatite C. Al riguardo ritiene in ogni caso che si possano reperire ulteriori risorse finanziarie e che quei 50 milioni di euro possano essere utilizzati per curare i primi mille pazienti bisognosi. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il giudizio precedentemente espresso.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottolinea come il dibattito sull'emendamento in questione rappresenti un concreto esempio in cui le scelte politiche possano influire concretamente sulla vita delle persone. Certamente 50 milioni di euro non sono risorse sufficienti ma possono aiutare a far curare anche solo mille pazienti, per lo meno i più gravi. Ricorda come sia possibile operare scelte di risparmio per destinare ulteriori fondi a finalità più meritevoli indicando ad esempio i risparmi che potrebbero derivare dai tagli che si potrebbero operare sulle cosiddette auto blu e grigie assegnate alla Asl, che in alcuni casi sono state utilizzate solo per viaggi personali dei dirigenti.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel condividere la sostanza del dibattito in corso, preannuncia in questa sede che il Governo ha intenzione di intervenire nelle prossime settimane per affrontare in modo serio tale importante questione. Si tratta di un'iniziativa normativa che deve mobilitare, per essere credibile, risorse finanziarie ingenti. Passando al merito dell'emendamento Silvia Giordano 39.75, dichiara che il Governo non ne condivide il merito sia per una questione di principio di carattere generale sia per una questione specifica in quanto esso prevede l'integrale sostituzione del comma 18 dell'articolo 39 collocando quindi l'intervento al di fuori del cosiddetto Patto per la salute che invece sta funzionando bene.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 39.75.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Matteo Bragantini 39.14 si intende ritirato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Amato 39.45, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Fauttilli 39.66 e Alfreider 39.13 nonché gli identici emendamenti 39.2 della XII Commissione e Boccuzzi 39.15, e l'emendamento Amato 39.45, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara che gli emendamenti 39.4, Binetti 39.68, Vargiu 39.58, Giampaolo Galli 39.10 e Becattini 39.43 devono intendersi assorbiti.

Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI) ritira il suo emendamento 39.49.

Giulia GRILLO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo articolo aggiuntivo 39.09.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Di Lello 39.62, Corsaro 39.72, Ferrari 39.76, Bernardo 39.77 e Corsaro 39.78, gli identici emendamenti Sbrollini 39.46 e Vargiu 39.59, come riformulati, nonché l'articolo aggiuntivo Grillo 39.09, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 39.5 della XII Commissione deve intendersi respinto per l'Aula. Avverte altresì che si passerà all'esame dell'emendamento 39.015 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Mauro GUERRA (PD) si rimette al giudizio della Commissione per quanto riguarda il subemendamento Lenzi 0.39.015.1; esprime invito al ritiro sul subemendamento Mantero 0.39.015.6, mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti Boccadutri 0.39.015.2 e Nicchi 0.39.015.3. Esprime infine parere contrario sui subemendamenti Silvia Giordano 0.39.015.5 e Grillo 0.39.015.4, mentre

esprime giudizio favorevole sull'emendamento del Governo 39.015.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Donata LENZI (PD) nel comprendere la posizione espressa da Governo sottolinea come oltre alle risorse finanziarie per potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto sulle malattie infettive occorre anche dotare l'ospedale Spallanzani del necessario personale medico e paramedico.

Il viceministro Enrico MORANDO condivide la rilevanza delle questioni poste dalla collega Lenzi ma ritiene che in questa fase il Governo possa limitarsi ad un intervento che riguardi lo stanziamento di risorse finanziarie all'ospedale Spallanzani. Per quanto riguarda interventi a carattere strutturale che includano misure relative al personale medico ritiene che vi sia bisogno di interventi di carattere strutturale da porre in campo in un momento successivo.

Donata LENZI (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.39.015.1.

Giulia GRILLO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.39.015.6, ne illustra le finalità sottolineando come sia necessario garantire l'adeguamento delle conoscenze e della formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la cura e la diagnosi delle malattie infettive nell'ambito delle emergenze sanitarie.

Mario MARAZZITI (PI) nel condividere le considerazioni svolte dal viceministro Morando ritiene necessario sottolineare come l'ospedale Spallanzani sia già il punto di riferimento in Italia per l'organizzazione mondiale della sanità e che l'intervento normativo del Governo serve per prevedere le necessarie risorse finanziarie per affrontare l'emergenza del momento e si tratta di risorse che servono

anche per interventi di carattere strutturale.

Il viceministro Enrico MORANDO dichiara la propria disponibilità a modificare il giudizio espresso sul subemendamento a prima firma Mantero 0.39.015.6, qualora venisse riformulato prevedendo l'inserimento di una clausola finanziaria.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, concorda con la proposta di riformulazione avanzata dal Governo relativa al subemendamento Mantero 0.39.015.6.

Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.39.015.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Mantero 0.39.015.6, come riformulato, Boccadutri 0.39.015.2 e Nicchi 0.39.015.3 (*vedi allegato 1*).

Giulia GRILLO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.39.015.5 informa che, a seguito di un sopralluogo presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, ha appreso che l'unità per alto isolamento, altrimenti denominata di bioterrorismo, risulta sotto la diretta gestione della Protezione civile e non del citato istituto. Anche alla luce di tale circostanza, dal momento che l'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo intende destinare al predetto istituto risorse pari complessivamente a 6 milioni di euro, richiama l'attenzione sulla necessità di evitare un indebito spreco di denaro pubblico, tanto più che sulle attività poste in essere dal predetto istituto sono in corso indagini giudiziarie, come di recente documentato da taluni mezzi di informazione giornalistica.

Donata LENZI (PD) osserva che le somme stanziare in favore dell'Istituto Spallanzani di Roma dall'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo sono destinate a finanziare interventi tanto di parte cor-

rente quanto in conto capitale, come tali necessari a dotare l'Istituto, all'avanguardia nel campo della profilassi internazionale, delle attrezzature occorrenti. Quanto alla necessità di svolgere i dovuti controlli sulla gestione delle risorse, rileva che sulle attività dell'Istituto già vigilano la Corte dei conti e l'Autorità nazionale anticorruzione.

Marialucia LOREFICE (M5S), pur non contestando la destinazione di risorse finanziarie in favore dell'Istituto Spallanzani, richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di prevedere adeguate forme di controllo sullo svolgimento delle attività e sulla gestione del pubblico denaro.

Rocco PALESE (FI-PdL), concordando sulla necessità di prevedere adeguati livelli di controllo, ricorda di aver già espresso le proprie perplessità in ordine alle attività poste in essere dall'Istituto Spallanzani nel corso di una recente informativa resa alla Camera dei deputati dal Ministro Lorenzin sulle iniziative volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Ebola.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Silvia Giordano 0.39.015.5 e Grillo 0.39.015.4 e approva l'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, come subemendato (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43 del provvedimento, esprime parere contrario sull'emendamento Daga 43.41, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 43.61 e sugli identici Marchi 43.1 e Palese 43.49 nonché sull'emendamento Marchi 43.2. Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Melilli 43.4 e Guidesi 43.24 e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Fragomeli 43.5 e Senaldi 43.13. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 43.22, purché riformu-

lato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 43.60 e Plangger 43.65.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Daga 43.41, interamente soppressivo dell'articolo 43 del provvedimento, richiamando l'opportunità che i servizi concernenti beni pubblici comuni, quale quello relativo all'erogazione dell'acqua, non vadano soggetti a processi di privatizzazione.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 43.41.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazziotti Di Celso 43.61 e Marchi 43.1 sono ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 43.49.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Marchi 43.2 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Melilli 43.4 e Guidesi 43.24 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fragomeli 43.5 e Senaldi 43.13 sono ritirati dai presentatori e che i firmatari dell'emendamento Fragomeli 43.22 accettano la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Fragomeli 43.22, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazziotti Di Celso

43.60 e Plangger 43.65 sono ritirati dai presentatori.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative, in precedenza accantonate, riferite all'articolo 44 del provvedimento, avverte che sugli identici emendamenti Ginato 44.29 e Marchi 44.9 intende avanzare una proposta di riformulazione, che allo stato non si è tuttavia ancora in grado di porre in distribuzione, anche al fine di verificare la correttezza dei riferimenti normativi in essi contenuti. Con riferimento agli identici emendamenti Librandi 44.307, Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Palese 44.233, Prativiera 44.58 e Palese 44.225, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di presentare una proposta di riformulazione, altrimenti esprimendo un invito al ritiro. Avverte, inoltre, che l'emendamento Pelillo 44.3 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Castricone 11.4, così come riformulato. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Schullian 44.362.

Il viceministro Enrico MORANDO ricorda che con riferimento agli identici emendamenti Librandi 44.307, Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Palese 44.233, Prativiera 44.58 e Palese 44.225 era stata ipotizzata una riformulazione, il testo della quale tuttavia non è mai stato sottoposto alla sua attenzione.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene pertanto opportuno procedere ad un temporaneo accantonamento delle citate proposte emendative. Ricorda, altresì, che l'emendamento Saltamartini 44.286, nella nuova numerazione 14.21, è stato approvato in riformulazione identica a quella dell'emendamento Binetti 14.17. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Guidesi 44.73 e Faenzi 44.121, mentre chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'emendamento Berretta 44.40, in vista di una eventuale

riformulazione. Formula, altresì, un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Marchetti 44.21, Laffranco 44.112, Morani 44.341 e Pagano 44.291 nonché sugli emendamenti Gianluca Pini 44.50, Corsaro 44.376, Pagano 44.290, Sottanelli 44.230 e Garofalo 44.241. Anticipa che sull'emendamento Fassina 44.10 vi è l'intenzione di proporre una riformulazione, che ricomprenderebbe anche l'articolo aggiuntivo Valeria Valente 11.016 e l'emendamento Occhiuto 12.15. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cancelleri 44.135 e D'Incà 44.84 mentre avverte che sull'articolo aggiuntivo Guidesi 44.016 vi è l'intenzione di presentare una proposta di riformulazione. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo subemendamento 0.44.019.1 riferito all'articolo aggiuntivo 44.019 del Governo, sul quale esprime parere favorevole.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 44.307, sottolinea come la sua finalità essenziale sia quella di evitare il verificarsi di un pregiudizio ai danni dei piccoli prestatori d'opera.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra i termini della proposta di riformulazione degli identici emendamenti Librandi 44.307, Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Palese 44.233, Prativiera 44.58 e Palese 44.225, il cui testo tuttavia non è ancora disponibile.

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento agli identici emendamenti Librandi 44.307, Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Palese 44.233, Prativiera 44.58 e Palese 44.225 esprime parere favorevole sulla riformulazione degli stessi testé formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Librandi 44.307, Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Palese 44.233, Prativiera 44.58 e Palese 44.225 si intendono accantonati per con-

sentire la distribuzione della proposta di riformulazione del relatore.

Marco CAUSI (PD), nel rilevare come l'emendamento Pelillo 44.3, il quale è sostenuto da tutti i deputati del gruppo PD della VI Commissione finanze consenta, apportando le necessarie risorse, di risolvere la questione della copertura finanziaria per gli interventi a favore dei lavoratori che hanno subito danni per esposizione all'amianto, si rammarica che esso non possa essere votato, essendo sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento Castricone 11.4.

Guido GUIDESI (LNA), illustra il suo emendamento 44.73, il quale è volto a escludere dal reddito imponibile di enti quali le Fondazioni bancarie l'ammontare delle erogazioni liberali che gli enti stessi effettuano a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. Dichiarò quindi la volontà di non ritirarlo, ritenendo importante che su di esso si esprimano con il voto le diverse forze politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 44.73.

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Piccione 44.91.

La Commissione respinge l'emendamento Faenzi 44.121.

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento Berretta 44.40, rispetto al quale il relatore si è rimesso alle valutazioni del Governo, esprime parere favorevole a condizione che l'emendamento stesso sia riformulato nei termini da lui indicati.

Giuseppe BERRETTA (PD), con riferimento al suo emendamento 44.40, ricorda in primo luogo che esso interviene sulla questione relativa alla presentazione delle istanze di rimborso di quanto indebitamente versato, nel triennio 1990-1992, da parte dei soggetti colpiti dal sisma verifi-

catosi nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Facendo presente come, in base alla normativa vigente, permanga il dubbio circa il *dies a quo* a partire dal quale decorre il termine per la presentazione delle suddette istanze, rileva quindi come la sua proposta emendativa intenda esplicitare tale termine.

Nel rilevare come la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo preveda l'esclusione dei soggetti che esercitano attività di impresa, rammenta che sulla questione dell'ammissibilità delle istanze di rimborso presentate dai predetti soggetti è tuttora all'esame degli organi dell'Unione europea competenti a valutarne la compatibilità con la normativa dell'UE. Ciò premesso, chiede al Governo di accedere a una diversa formulazione, nel senso di non operare scelte in questo senso, nelle more della decisione degli organi competenti.

Chiede inoltre al Governo che, con riferimento al *dies a quo*, venga esplicitato nella riformulazione esclusivamente la data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007.

Il viceministro Enrico MORANDO, in risposta all'intervento del deputato Berretta ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Berretta 44.40, qualora i presentatori non ne accettino la riformulazione. Nel rilevare come sussistono ragioni di mancata copertura finanziaria dell'emendamento nella sua originaria formulazione, acconsente a modificare solo parzialmente la sua proposta, nei termini riportati nella nuova ulteriore riformulazione.

Giuseppe BERRETTA (PD) accetta la nuova riformulazione del suo emendamento 44.40.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Berretta 44.40 rimane accantonato ai fini di una sua ulteriore riformulazione nei termini indicati dal Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale sia l'organizzazione del prosieguo della seduta, al fine di rispettare il termine della giornata odierna per la conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone una riformulazione degli identici emendamenti Librandi 44.307, Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Palese 44.233, Prativiera 44.58 e Palese 44.225.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Librandi 44.307, Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Palese 44.233, Prativiera 44.58 e Palese 44.225 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Librandi 44.307, Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Prativiera 44.58 e Palese 44.225, come riformulati su indicazione del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Marchetti 44.21 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Laffranco 44.112, Morani 44.341 e Pagano 44.291.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara di non ritirare l'emendamento Gianluca Pini 44.50, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Gianluca Pini 44.50.

Massimo Enrico CORSARO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 44.376, ne raccomanda l'approvazione, evidenziando come esso preveda, al di là delle diverse posizioni politiche, una misura di buon senso. Ritiene infatti che il Governo, con il comma 31 dell'articolo 44 della legge di stabilità in discussione, perseveri in un atteggiamento punitivo nei

confronti di talune categorie di soggetti, analogo a quello adottato dal Governo Monti nei confronti dei proprietari di imbarcazioni private. In tale ambito, rammenta che, a seguito della suddetta misura non sono stati conseguiti gli auspicati effetti positivi a favore dell'Erario, posto che molti possessori delle suddette imbarcazioni ne hanno trasferito l'iscrizione in pubblici registri di altri Paesi.

Ritiene che la misura introdotta dal comma 31 dell'articolo 44 possa avere il medesimo effetto, determinando complessive ricadute in termini negativi anche sull'indotto correlato al settore delle auto d'epoca. Si appella quindi al Governo perché effettui una scelta di ragionevolezza e lungimiranza, modificando la propria posizione sul suo emendamento 44.376.

La Commissione respinge l'emendamento Corsaro 44.376.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pagano 44.290, Sottanelli 44.230 e Garofalo 44.241 sono stati ritirati dai presentatori. Ricorda inoltre che l'emendamento Fassina 44.10 è stato riformulato dal relatore.

Stefano FASSINA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 44.10, a sua prima firma.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i deputati Saltamartini, Tancredi, Altezza, Capodicasa, Di Gioia, Mondello, Marcon, Rosato, Tino Iannuzzi, Causi, Marazziti, Marchi intendono sottoscrivere l'emendamento Fassina 44.10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Fassina 44.10, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Valente 11.016 e Occhiuto 12.15 s'intendono assorbiti per effetto dell'approvazione dell'emendamento Fassina 44.10.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, tornando agli identici emendamenti Ginato 44.29 e Marchi 44.9, fa notare che la proposta di riformulazione a essi riferita appare corretta e riferibile al testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Ginato 44.29 e Marchi 44.9, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Cancellieri 44.135, fa notare che esso prevede talune misure in favore di chi perde il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità. Ritenendo che tale proposta emendativa sia di buon senso, auspica che il relatore possa rivedere il proprio parere.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Cancellieri 44.135.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Cancellieri 44.135.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Incà 44.84, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico D'INCÀ (M5S) accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento D'Incà 44.84, come riformulato (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che sull'articolo aggiuntivo Guidesi 44.016 vi è un parere favorevole, a condizione che sia

riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Guidesi 44.016, che dichiara di sottoscrivere, evidenzia l'esigenza di salvaguardare la funzione sociale e aggregante delle associazioni sportive e delle relative sezioni non aventi scopo di lucro indicate nella proposta emendativa. Pur non ritenendo la riformulazione proposta del tutto soddisfacente, la accetta, al fine di dare un segnale positivo nei confronti di tali associazioni.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Guidesi 44.016.

Massimo Enrico CORSARO (FdI-AN) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Guidesi 44.016.

Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Guidesi 44.016.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Guidesi 44.016, come riformulato (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.44.019.1 del relatore e dell'articolo aggiuntivo 44.019 del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.44.019.1 del relatore e l'articolo aggiuntivo 44.019 del Governo.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dei subemendamenti Pesco 0.44.397.1, 0.44.397.2, 0.44.397.3 e 0.44.397.4, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario. Raccomanda, quindi, l'approva-

zione dell'emendamento 44.397 del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.44.397.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.44.397.1, 0.44.397.2, 0.44.397.3 e 0.44.397.4 e approva l'emendamento 44.397 del Governo (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, si rimette alla valutazione del Governo sui subemendamenti Bonavitacola 0.44.398.15 e 0.44.398.14. Invita poi al ritiro dei subemendamenti De Mita 0.44.398.7, Bonavitacola 0.44.398.17 e Melilla 0.44.398.10, precisando che altrimenti il parere s'intenderebbe contrario. Si rimette alla valutazione del Governo sul subemendamento Vignaroli 0.44.398.11. Invita quindi al ritiro del subemendamento Occhiuto 0.44.398.1, precisando che altrimenti il parere s'intenderebbe contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sui subemendamenti Vignaroli 0.44.398.12 e Kronbichler 0.44.398.9. Si rimette alla valutazione del Governo sul subemendamento Bonavitacola 0.44.398.16, invitando poi al ritiro dei subemendamenti Simonetti 0.44.398.3, 0.44.398.4, 0.44.398.6 e 0.44.398.5, precisando che altrimenti il parere s'intenderebbe contrario. Invita, quindi, al ritiro del subemendamento Bonavitacola 0.44.398.8, salvo diverso avviso del Governo. Esprime, quindi, parere favorevole sui subemendamenti Vignaroli 0.44.398.13 e Causi 0.44.398.18, salvo diverso avviso del Governo. Invita, quindi, al ritiro del subemendamento Occhiuto 0.44.398.2, precisando che altrimenti il parere s'intenderebbe contrario, nonché esprime parere favorevole sul subemendamento Bonavitacola 0.44.398.19. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 44.398 del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sui subemendamenti Bonavitacola 0.44.398.15, 0.44.398.14 e 0.44.398.11, invitando, quindi, al ritiro del subemendamento Bonavitacola 0.44.398.16, precisando che altrimenti il parere s'intenderebbe contrario. Su tutte le altre proposte emendative esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Bonavitacola 0.44.398.15 e 0.44.398.14 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il subemendamento De Mita 0.44.398.7 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva il subemendamento Bonavitacola 0.44.398.17 (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Melilla 0.44.398.10. La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva il subemendamento Vignaroli 0.44.398.11 (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Occhiuto 0.44.398.1. Approva, quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Vignaroli 0.44.398.12 e Kronbichler 0.44.398.9 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, intervenendo sul subemendamento Bonavitacola 0.44.398.16, al fine di chiarirne le finalità, fa notare che esso mira a favorire una corretta informazione, sia *ex ante* che *ex post*, sui centri di spesa, al fine di comprendere pienamente come sono state impiegate le risorse stanziare e quali sono stati i risultati conseguiti. Ricorda, infatti, come in questi anni le continue riprogrammazioni delle risorse siano state giustificate richiamando l'incapacità degli enti interessati di spendere le risorse a disposizione.

Il viceministro Enrico MORANDO, rivedendo il precedente parere, si rimette alla Commissione sul subemendamento Bonavitacola 0.44.398.16.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che il Governo debba chiarire la sua posizione sull'impiego dei fondi strutturali nelle aree del Mezzogiorno, sottolineando come al momento l'azione dell'Esecutivo al riguardo sia alquanto confusa. Ricorda che le risorse sono state spesso utilizzate come un *bancomat* per far fronte a qualunque esigenza di finanziamento, osservando come anche la *governance* del sistema sia tutt'altro che chiara. Rileva, infatti, che con la proposta in esame si inserisce un ulteriore attore nel sistema, la cabina di regia, che rischia di sovrapporsi e interferire con le altre amministrazioni competenti in materia, a partire dall'Agenzia di recente istituzione, allo stato tuttora inattiva, salvo che per la nomina degli organi di vertice.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) illustrando il proprio subemendamento 0.44.398.16, ne precisa le finalità. Rileva, in proposito, che il Governo con l'emendamento 44.398 ha proposto una riforma complessiva degli interventi straordinari in favore del Mezzogiorno, che avrebbe meritato ben altro dibattito in seno alla Commissione. Esprime, infatti, la propria preoccupazione per la circostanza che, spesso, il contenuto di scelte strategiche in materia di cofinanziamento degli interventi finanziati dai fondi strutturali, come la riduzione della quota del cofinanziamento dal 50 al 25 per cento, siano annunciate ai mezzi di comunicazione prima ancora di tradursi in atti normativi da discutere in Parlamento. Auspica, pertanto, che il Governo in futuro voglia assicurare una proficua interlocuzione con gli organi parlamentari competenti su questioni che rivestono grande rilievo politico.

Il viceministro Enrico MORANDO confermando la disponibilità a rivedere il proprio parere sul subemendamento Bonavitacola 0.44.398.16, esprime su di esso un parere favorevole.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, concorda con il rappresentante del Governo.

Angelo CAPODICASA (PD) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Bonavitacola 0.44.398.16.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Bonavitacola 0.44.398.16 (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Simonetti 0.44.398.3.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustrando i subemendamenti a sua prima firma 0.44.398.4, 0.44.398.6 e 0.44.398.5, evidenzia che gli stessi sono diretti ad evitare che il 100 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione vengano attribuite alle regioni del Mezzogiorno, che rappresentano solo un terzo della popolazione italiana. Invita, in particolare, a valutare la formulazione del subemendamento 0.44.398.5.

Il viceministro Enrico MORANDO motiva il proprio parere contrario sulla base della constatazione che le tutele si assicurano fissando una quota minima di destinazione delle risorse e non una soglia massima.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.44.398.4, 0.44.398.6 e 0.44.398.5.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.44.398.8, per il quale il relatore ha formulato un invito al ritiro, evidenzia che lo stesso è diretto ad accelerare la spesa per gli interventi già approvati con delibera CIPE. Propone di sostituire il termine per l'assegnazione definitiva dei fondi da trenta a sessanta giorni, qualora ciò possa essere utile per modificare il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che con la modifica proposta dall'onorevole Bonavitacola il subemendamento 0.44.398.8 è conforme al disegno del Governo ed esprime pertanto parere favorevole sullo stesso.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, concorda con il rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Bonavitacola 0.44.398.8, come da ultimo riformulato, Vignaroli 0.44.398.13 e Causi 0.44.398.18 (*vedi allegato 1*), respinge il subemendamento Occhiuto 0.44.398.2 ed approva il subemendamento Bonavitacola 0.44.398.19 (*vedi allegato 1*). Approva, infine, l'emendamento 44.398 del Governo (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 45, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, con riferimento agli identici emendamenti Tripiedi 45.21 e 45.16 e all'emendamento Sorial 45.10. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Catalano 45.01 deve intendersi assorbito dall'approvazione della proposta emendativa relativa al Fondo per le emergenze nazionali.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Davide TRIPIEDI (M5S), illustrando gli identici emendamenti a sua prima firma 45.21 e 45.16, ricorda che gli stessi intendono dare attuazione alla risoluzione 8-00086 approvata dalla Commissione lavoro, diretta a escludere la riduzione degli stanziamenti relativi al fondo per i benefici pensionistici in favore dei lavoratori addetti ad attività usuranti, nonché ad estendere le tutele previste anche agli operai edili. Ricorda, infatti, che il settore edilizio è stato gravemente colpito dalla crisi e che i lavoratori interessati hanno un elevato grado di mortalità e malattie professionali.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Tripiedi 45.21 e 45.16 sono già stati discussi prima del loro accantonamento e non ritiene pertanto necessario procedere a un'ulteriore dettagliata descrizione degli stessi. Invita il presentatore a dichiarare se

intende o meno accettare l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che qui si discute della vita di poveri lavoratori e chiede un ulteriore accantonamento delle proposte emendative a sua prima firma, invitando il Governo a individuare i risparmi necessari per gli equilibri di finanza pubblica con altri interventi, a partire dalla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva, infine, che appare privo di senso approvare risoluzioni che non vengono minimamente prese in considerazione dal Governo. Ritiene, pertanto, che non sia accettabile l'invito al ritiro rivoltagli dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, riconoscendo la rilevanza del problema sollevato, pone in votazione gli identici emendamenti Tripiedi 45.21 e 45.16.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Tripiedi 45.21 e 45.16.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, annuncia che il relatore ha presentato l'emendamento 26.101 e fissa alle 18.30 il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 45.10, diretto a fissare un limite di 5.000 euro netti mensili per le pensioni vitalizie erogate da gestioni previdenziali pubbliche, osservando che anche altri gruppi si sono espressi favorevolmente su questo emendamento e che dallo stesso dovrebbero conseguire risparmi netti per 1.500 milioni annui.

Claudio COMINARDI (M5S) sottolinea, in primo luogo, come il Parlamento venga sempre più spesso esautorato, a partire dalla mancata presa in considerazione di risoluzioni approvate all'unanimità nelle Commissioni permanenti. Entrando nel

merito dell'emendamento Sorial 45.10, ne evidenzia la finalità di introdurre maggiore equità e di venire incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà.

Donata LENZI (PD) ricorda ai colleghi del Movimento 5 Stelle che l'emendamento 44.19 del Governo, appena approvato, affronta, seppure con un diverso percorso, il tema oggetto dell'emendamento Sorial 45.10.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) replica rilevando che con l'emendamento a sua prima firma è possibile reperire un ammontare superiore di risorse da destinare ad altre finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Sorial 45.10.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Catalano 45.01 è stato ritirato ed annuncia che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 46.06 per il quale fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle 18.35. Avverte altresì che porrà in votazione l'articolo aggiuntivo 46.05 del relatore al quale non sono stati presentati subemendamenti.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 46.05 del relatore (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE (FI-PdL) propone che si rinunci al termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 46.06 del relatore.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che la finalità dell'articolo aggiuntivo da lui presentato è quella di contrastare l'elusione fiscale in relazione alle navi per ciò che concerne il requisito della territorialità.

Massimo Enrico CORSARO (FdI-AN) osserva che il requisito della territorialità delle navi andrebbe difeso anche nei confronti dell'India.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che vi sia tempo sufficiente per esaminare e valutare l'articolo aggiuntivo 46.06 del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che rimane valido il termine per i subemendamenti fissato in precedenza.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di passare all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 32.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che il suo emendamento 32.34 è da considerarsi ritirato.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 32.1 della XIII Commissione. Invita al ritiro dell'emendamento Gallinella 32.25, in quanto assorbito dal suo emendamento 32.55, del quale raccomanda l'approvazione.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 32.55 del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole su tutti gli emendamenti che recano, anche se in modo insufficiente, interventi a favore dell'agricoltura.

La Commissione approva l'emendamento 32.1 della XIII Commissione (*vedi allegato 1*).

Silvia BENEDETTI (M5S), in qualità di cofirmataria, insiste per la votazione dell'emendamento Gallinella 32.25.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 32.25.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 32.55 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 32.55 del relatore (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di passare all'esame degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 28. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giancarlo Giordano 28.111, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone di accantonare l'emendamento Marzana 28.47, per esaminarlo insieme agli emendamenti all'articolo 12 relativi al pensionamento del personale della scuola rientrante nella cosiddetta « quota 96 ». Invita al ritiro dell'emendamento Ghizzoni 28.33 e, salvo diverso avviso del rappresentante del Governo, dell'emendamento Roccella 28.99. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Centemero 28.44. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 28.63, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), osservando che, nel caso venisse accettata la riformulazione, risulterebbe assorbito l'emendamento Palese 28.55. Invita al ritiro dell'emendamento Matarrese 28.100 e propone di accantonare anche l'articolo aggiuntivo Di Salvo 28.04 per esaminarlo insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 12 relativi alla cosiddetta « quota 96 ».

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi un approfondimento sull'emendamento Roccella 28.99.

Giulio MARCON (SEL), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento Giancarlo Giordano 28.111.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede di apporre la firma di tutti i componenti del suo gruppo della Commissione all'emendamento Giancarlo Giordano 28.111, come riformulato, e preannuncia un voto favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Giancarlo Giordano 28.111, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Ghizzoni 28.33.

Il viceministro Enrico MORANDO avendo completato il proprio approfondimento, si associa alla richiesta del relatore di invito al ritiro dell'emendamento Roccella 28.99 che, se approvato, sarebbe suscettibile di impattare negativamente sull'indebitamento netto.

Paolo TANCREDI (NCD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Roccella 28.99.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 28.44 e insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 28.44.

Rocco PALESE (FI-PdL) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 28.63, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Palese 28.63, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento Palese 28.63 risulta assorbito l'emendamento Palese 28.55.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), in qualità di cofirmatario, insiste per la votazione dell'emendamento Matarrese 28.100.

La Commissione respinge l'emendamento Matarrese 28.100.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Antezza 36.5 è stato ritirato dai presentatori.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, chiede che rimanga accantonato l'articolo aggiuntivo Pannarale 12.03, relativo alla questione dei pensio-

namenti dei lavoratori della scuola che abbiano raggiunto la cosiddetta « quota 96 » e invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Airaudo 12.06, dal momento che, a seguito di una verifica effettuata con la Ragioneria generale dello Stato, la copertura individuata risulta insufficiente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Dell'Aringa 12.43, precedentemente accantonato, è stato ritirato e che l'emendamento Occhiuto 12.15 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Fassina 44.10, come riformulato nel corso della seduta.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Giulio MARCON (SEL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Airaudo 12.06, chiede al relatore l'esatta quantificazione dell'onere a seguito della verifica effettuata con la Ragioneria generale dello Stato.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che gli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo si accrescono progressivamente e raggiungono la cifra di 250 milioni di euro nel 2017.

Giulio MARCON (SEL) ricorda che la questione posta nell'articolo aggiuntivo 12.06 mira a porre rimedio a un errore materiale contenuto nel decreto-legge n. 201 del 2011, che di fatto impedisce al personale viaggiante delle ferrovie di andare in pensione prima di 67 anni, con conseguenze assai gravi sulla sicurezza dei passeggeri. Ritiene che il Governo debba porre tempestivamente rimedio a tale errore, contenuto in un provvedimento approvato ormai tre anni or sono, e invita pertanto le forze di maggioranza e opposizione a votare a favore dell'articolo aggiuntivo in esame.

Davide TRIPIEDI (M5S), correggendo parzialmente un dato fornito precedentemente, fa presente che i macchinisti in Francia e in Belgio conseguono il diritto alla pensione a 55 anni e che tale prepensionamento è motivato dall'enorme rischio che la permanenza in servizio di tale personale comporterebbe per la sicurezza dei passeggeri. Osserva che la quantificazione operata dalla Ragioneria generale dello Stato è a suo giudizio troppo elevata, in quanto una percentuale di tale personale sceglierà di non andare in pensione. Ricorda al sottosegretario Baretta che il Governo ha promesso che sarebbe stata data una risposta a tale questione nella legge di stabilità e sottolinea l'esigenza di pervenire ad una soluzione tempestiva, trattandosi di una questione oggetto di dibattito da più di tre anni. Chiede pertanto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Airaudo 12.06, al pari delle proposte emendative che hanno ad oggetto la questione della cosiddetta « quota 96 », potendosi altrimenti sospettare che il Governo e la maggioranza procedano all'accantonamento delle proposte emendative che riguardano una platea di soggetti che appartengono alla loro area politica, con finalità elettorali.

Giovanni PAGLIA (SEL) ribadisce che la disposizione approvata per errore materiale nella riforma pensionistica del 2011 costituisce un caposaldo della vergogna e chiede pertanto di conoscere la quantificazione contenuta nella relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, al fine di comprendere l'esatto onere della misura e trovare una adeguata copertura.

Maino MARCHI (PD) nell'esprimere sorpresa per le richieste di accantonamento, stante la fase di esame del provvedimento, ribadisce che l'onere quantificato dalla Ragioneria generale dello Stato è pari a 250 milioni di euro. Pur consapevole che riguardo al tema delle pensioni ci sono numerose questioni da risolvere, osserva che nell'ambito di questa legge di stabilità si è intervenuti rivedendo la di-

sciplina delle penalizzazioni, sia per la dimensione del fenomeno, indubbiamente minore, sia perché sulla materia era già intervenuto, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014, un voto favorevole della Camera, poi smentito dal Senato. Ritieni, in generale, che siano stati compiuti importanti passi in avanti dal Governo, che sta procedendo alla graduale risoluzione di tutte le questioni sul tappeto.

Giulio MARCON (SEL) chiede di poter visionare la relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato al fine di comprendere le modalità di calcolo della quantificazione dell'onere recato dall'articolo aggiuntivo 12.06.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che il Governo ha dato la propria disponibilità a rendere disponibile la relazione tecnica, osservando tuttavia come in passato fossero state elaborate stime diverse, inferiori a quella citata oggi.

Claudio COMINARDI (M5S) giudica la questione oggetto della proposta emendativa una vera e propria emergenza, dal momento che il personale viaggiante cui si impedisce il pensionamento prima del compimento di 67 anni, compie un'attività altamente usurante. Ricorda, in proposito, che dopo il compimento dei 50 anni di età il personale di macchina deve superare test psico-fisici per poter rimanere nell'area operativa, segnalando che in molti casi i test non vengono superati e il personale viaggiante viene collocato in ufficio, anche in assenza di volumi di lavoro amministrativo che giustificano tale collocamento, con evidente spreco di risorse finanziarie. Ricorda che nelle ultime tre settimane sono morti tre macchinisti e invita la Commissione a pensare alle conseguenze possibili se questo evento fosse avvenuto mentre questi lavoratori erano alla guida di un Frecciarossa o di un Freccia1000, per il quale è previsto un solo conducente.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che la quantificazione operata dalla Ragioneria

generale dello Stato calcola un onere evidentemente sovrastimato, non considerando che una larga percentuale del personale oggetto dell'articolo aggiuntivo sceglierà di non andare in pensione, stante anche il grave momento di crisi economica che sta attraversando il Paese.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Airaudò 12.06.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 26, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Fossati 26.60, esprimendo altrimenti parere contrario e intendendosi respinto per l'Aula l'identico emendamento 26.1 della XII Commissione. Invita i proponenti al ritiro degli identici emendamenti Giampaolo Galli 26.18 e Binetti 26.97, degli emendamenti Corsaro 26.6, Boccuzzi 26.38, degli identici emendamenti Grillo 26.53, Vargiu 26.79 e 26.65, degli emendamenti Melilla 26.86, Garavini 26.35, Caruso 26.96, Latronico 26.56, degli identici emendamenti Schullian 26.11, Di Salvo 26.91 e 26.45 e dell'emendamento Merlo 26.66. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 26.101. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Saltamartini 26.77 e De Girolamo 26.84, facendo presente che in ogni caso risulterebbero assorbiti dall'approvazione del proprio emendamento 26.101. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Guidesi 26.31 e Latronico 26.72. Ricorda che l'emendamento Rostellato 26.48 risulta assorbito dalla riformulazione dell'emendamento 11.57. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 26.36. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Nardi 26.90, Sanga 26.16 e Bargerò 26.99, degli emendamenti Censore 26.29 e Pastorelli 26.27. Riguardo agli emendamenti Di Gioia 26.87 e 26.88, fa presente che hanno contenuto analogo ed esprime quindi parere favorevole a condizione che vengano riformulati entrambi con la medesima riformulazione, riportata in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 26 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 26.101 del relatore.

Gianni MELILLA (SEL), intervenendo sull'emendamento a propria firma 26.86, ritiene indispensabile che vengano tutelati i patronati, che offrono un servizio gratuito e indispensabile a una fascia di cittadini più deboli, che non sono in grado di impiegare gli strumenti telematici che le pubbliche amministrazioni stanno utilizzando in modo sempre più massivo, istruendo numerose pratiche relative a infortuni sul lavoro, pensioni, permessi di soggiorno. Esprime disappunto per la visione economica che il Governo sta manifestando rispetto all'esercizio di diritti sociali e non concorda con l'idea di trasformare i patronati in istituti che rendono servizi indispensabili per i cittadini secondo un tariffario, al pari dei CAF. Sottolinea che l'attacco ai patronati ha avuto origine durante il Governo Berlusconi, che tuttavia adottò misure decisamente più ridotte di quelle che si propongono con il disegno di legge di stabilità in esame, e invita Governo e maggioranza ad una riflessione, dal momento che la situazione di crisi economica che il Paese sta attraversando farà crescere una domanda sociale che, in assenza dei patronati, sarà riversata su INPS, INAIL e questure, senza che questi siano in grado di soddisfarla.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'emendamento 26.1 della XII Commissione, pur comprendendo la preoccupazione di cui si sono fatti carico il relatore e il Governo, in sede di espressione del parere, circa le conseguenze finanziarie derivanti da una eventuale soppressione del comma 2 dell'articolo 26 del disegno di legge di stabilità, osserva tuttavia che in riferimento all'erogazione delle cure termali occorre realizzare la più ampia sintesi possibile tra la tutela delle basilari esigenze di salute e la difesa dei legittimi interessi economici dei soggetti attivi in tale settore. Poiché gli emenda-

menti Di Gioia 26.87 e 26.88, come riformulati, prevedono la destinazione di una quota delle risorse dell'INAIL ad iniziative di elevata utilità sociale, ritiene che quelle medesime risorse potrebbero essere più utilmente stanziare per il ripristino dell'erogazione delle prestazioni accessorie agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali ovvero ad altre finalità analogamente qualificabili in termini di elevata utilità sociale, quale potrebbe essere l'attuazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge in materia di disciplina del *post mortem* attualmente all'esame della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati. Alla luce di tali considerazioni, invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare l'invito al ritiro in precedenza formulato sull'emendamento 26.1 della XII Commissione.

Giuseppe DE MITA (PI), nel condividere in larga misura le osservazioni svolte dall'onorevole Melilla sull'emendamento a sua prima firma 26.86, volto a sopprimere la disposizione relativa alla riduzione dei contributi ai patronati, ritiene sbrigativa e superficiale la considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai patronati dimostrata nel caso presente dal Governo. A suo giudizio, occorre piuttosto cogliere l'utilità sociale e le positive ricadute, anche in termini organizzativi e di risparmio, connesse all'espletamento da parte dei predetti enti delle delicate attività di assistenza in favore di una assai vasta platea di lavoratori e pensionati.

Elena CARNEVALI (PD) ritira l'emendamento Fossati 26.60, di cui è cofirmataria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'identico emendamento 26.1 della XII Commissione s'intende respinto per l'Aula; comunica, altresì, che gli identici emendamenti Giampaolo Galli 26.18 e Binetti 26.97 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Massimo Enrico CORSARO (Fdi-AN) illustra le finalità dell'emendamento a sua

firma 26.6, soppressivo del comma 3 dell'articolo 26 del disegno di legge di stabilità, concernente il posticipo al giorno 10 di ciascun mese del pagamento delle prestazioni previdenziali erogate dall'INPS in caso di erogazione di una pluralità di trattamenti. A suo giudizio, tale misura riflette ancora una volta la cinica propensione dell'attuale Governo a penalizzare a livello fiscale il mondo dei lavoratori e dei pensionati, come attestano del resto le disposizioni del presente provvedimento concernenti l'aumento della tassazione sulla rivalutazione del TFR, sui rendimenti delle forme di previdenza complementare o su quelli delle assicurazioni sulla vita. La disposizione in esame rappresenta, inoltre, l'ennesimo, malcelato intervento in favore del sistema bancario. Ricorda che, come noto, il suddetto posticipo, combinandosi inevitabilmente con le scadenze di pagamento delle spese per la tenuta dei conti correnti di inizio mese, appare suscettibile di mettere in seria difficoltà i correntisti, legittimando gli istituti bancari all'applicazione degli interessi previsti su eventuali scoperti.

Il viceministro Enrico MORANDO ricorda che il Governo ha per lungo tempo lavorato a un'ipotesi di unificazione delle date di pagamento dei trattamenti pensionistici al primo giorno del mese, rispetto alla quale ha dovuto tuttavia, allo stato, soprassedere in considerazione dei rilevanti oneri che ne sarebbero derivati, quantificabili nell'ordine di diverse decine di milioni di euro sulla base delle stime elaborate.

La Commissione respinge l'emendamento Corsaro 26.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'emendamento Boccuzzi 26.38 e gli identici emendamenti Vargiu 26.79 e 26.65 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte, inoltre, che l'emendamento Grillo 26.53, identico alle proposte emendative da ultimo richiamate, su proposta del presentatore e previo assenso del relatore e del rappresentante del Governo, è da

intendersi momentaneamente accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 26.86.

Francesco BOCCIA, *presidente* prende atto che l'emendamento Garavini 26.35 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caruso 26.96 e Latronico 26.56.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Di Salvo 26.91 e 26.45 sono stati ritirati dai presentatori. Constata, quindi, l'assenza dei firmatari dell'emendamento Schullian 26.11, identico alle proposte emendative da ultimo richiamate, e dell'emendamento Merlo 26.66: si intende che vi abbiano rinunciato.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento 26.101 a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti De Girolamo 0.26.101.1, Di Gioia 0.26.101.2 e Boccadutri 0.26.101.3.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianni MELILLA (SEL) ritiene che l'eventuale approvazione dell'emendamento 26.101 del relatore rappresenterebbe un atto indebito, se non illegittimo, foriero di generare un vasto contenzioso, dal momento che i patronati sono finanziati non dalla fiscalità generale, bensì dai fondi previdenziali, che come tali non possono essere fatti oggetto di arbitrarie riduzioni. Rileva, altresì, che la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dei patronati renderà di fatto impossibile per questi ultimi fare fronte al pagamento

degli stipendi spettanti al personale da essi dipendente, con prevedibili ricadute negative anche in termini occupazionali.

Paolo TANCREDI (NCD), pur apprezzando lo sforzo compiuto con l'emendamento 26.101 del relatore, sia per quanto riguarda il dimezzamento della riduzione dei contributi in favore dei patronati sia per quanto concerne le misure volte a favorire maggiore trasparenza nella gestione di tali enti, esprime perplessità circa l'eccessivo rigore dei criteri previsti per definire le ipotesi di commissariamento e scioglimento degli istituti di patronato, ritenendo a tale riguardo ingiustificatamente elevata la percentuale stabilita al 2,5 in relazione all'attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152 del 2001. Nel segnalare che applicando tale parametro sopravviverebbero solo otto enti di patronato, ritiene che, qualora non fosse possibile apportare i necessari correttivi in questa sede, si renderebbe necessario un intervento nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di evitare che il necessario disboscamento degli enti esistenti si traduca nella creazione di un oligopolio nel settore.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, chiede di accantonare per il momento l'esame del suo emendamento 26.101 e dei subemendamenti ad esso riferiti, al fine di svolgere una verifica di tipo tecnico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce della richiesta testé formulata dal relatore, ritiene si possa proseguire con l'esame delle altre proposte emendative, al fine di consentire, nel frattempo, una verifica tecnica sull'emendamento 26.101 del relatore.

Giulia GRILLO (M5S), illustrando l'emendamento 26.53, a sua prima firma – identico agli emendamenti Vargiu 26.79 e 26.65 – fa presente che esso mira a salvaguardare la funzionalità del servizio pubblico legato all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai

lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS. Osserva, inoltre, che tale intervento normativo salvaguarderebbe i livelli occupazionali del settore.

Donata LENZI (PD), pur facendo notare che l'emendamento Censore 26.29 affronta tale tematica in termini più ampi, indicando una soluzione strutturale e unitaria sul versante della medicina fiscale, giudica condivisibile gli identici emendamenti Grillo 26.53, Vargiu 26.79 e 26.65, dal momento che, quantomeno, introducono misure « tamponate » in tale settore. Sottolineata, quindi, la necessità di affrontare con forza tale questione, considerati gli elevati costi sociali determinati dal fenomeno dell'assenteismo presente nel settore privato, invita il Governo dall'astenersi di realizzare interventi che, a suo avviso, possono « smontare » il sistema dei controlli in tale ambito, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro.

Stefano FASSINA (PD) si associa agli interventi precedenti, chiedendo al Governo il motivo del suo orientamento contrario sull'emendamento Censore 26.29, tenuto conto che quest'ultimo non appare suscettibile di incidere sugli equilibri di bilancio, richiedendo una mera distribuzione di risorse già stanziata.

Il viceministro Enrico MORANDO, pur ritenendo che le questioni sollevate siano serie e meritino un approfondimento, fa notare che gli identici emendamenti Grillo 26.53, Vargiu 26.79 e 26.65 pongano problemi di copertura finanziaria che andrebbero esaminati con attenzione. Si impegna in ogni caso ad approfondire tale tematica in sede di esame del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, sottolineando come gli interventi prospettati – allo stato problematici sotto il profilo della copertura finanziaria – possano effettivamente contribuire, in una prospettiva futura, a realizzare risparmi di spesa.

Stefano FASSINA (PD) ribadisce la necessità che il Governo svolga una verifica

sulla sostenibilità finanziaria dell'emendamento Censore 26.29.

Il viceministro Enrico MORANDO si riserva di svolgere una verifica al riguardo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che sia svolto un approfondimento anche sugli identici emendamenti Grillo 26.53, Vargiu 26.79 e 26.65.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce che gli emendamenti Grillo 26.53, Vargiu 26.79 e 26.6 pongono questioni di copertura finanziaria, dal momento che escludono taluni interventi dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 228 del 2012.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa notare che, se gli identici emendamenti Grillo 26.53, Vargiu 26.79 e 26.6 fossero stati privi di copertura finanziaria, non sarebbero stati considerati ammissibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Grillo 26.53, Vargiu 26.79 e 26.65.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro degli emendamenti Guidesi 26.31, dell'emendamento Latronico 26.72, degli identici emendamenti Nardi Nardi 26.90, Sanga 26.16 e Bargerò 26.99, dell'emendamento Pastorelli 26.27, facendo notare che altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Causi 26.36.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Guidesi 26.31: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Latronico 26.72 e approva l'emendamento Causi 26.36.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Nardi 26.90, Sanga 26.16 e Bargerò 26.99

da parte dei presentatori. Avverte altresì che l'emendamento Rostellato 26.48 s'intende assorbito dalla precedente approvazione dell'emendamento Ginato 11.57.

Il viceministro Enrico MORANDO, intervenendo sull'emendamento Censore 26.29, sul quale si è testé svolto un articolato dibattito, ritiene che sia possibile avviare in futuro una riflessione al riguardo, purché si ragioni intorno ad ipotesi di intervento che siano sostenibili finanziariamente.

Maino MARCHI (PD), confidando sulla disponibilità testé mostrata dal rappresentante del Governo ad approfondire la tematica, ritira l'emendamento Censore 26.29, dopo averlo sottoscritto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Pastorelli 26.27 da parte dei presentatori.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Gioia 26.87, a condizione che venga riformulato.

Il viceministro Enrico MORANDO propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento di Gioia 26.87 (*vedi allegato 1*), affinché non vi siano nuovi oneri per la finanza pubblica.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, condivide l'ulteriore riformulazione dell'emendamento Di Gioia 26.87 proposta dal Governo.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) chiede se sia possibile comprendere, nella riformulazione del suo emendamento 26.87, un riferimento al carattere aggiuntivo delle risorse rispetto a quelle utilizzate a legislazione vigente. Si tratta, a suo avviso, di sbloccare risorse residue dell'INAIL, già autorizzate con il recente decreto «Sblocca Italia», al fine di realizzare importanti investimenti pubblici.

Il viceministro Enrico MORANDO fa notare che il riferimento a risorse aggiuntive rispetto alla legislazione vigente potrebbe dar luogo a problematiche di natura finanziaria.

Invita il presentatore ad accettare la riformulazione dell'emendamento, così come proposta dal relatore e dal Governo, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti in occasione del prossimo esame del provvedimento al Senato.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), accettando la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo, si riserva di presentare un ordine del giorno sulle questioni ancora aperte poste dal suo emendamento.

Il viceministro Enrico MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno presentato in Assemblea sul punto.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il Governo a prestare particolare attenzione alla possibilità di relazionare al Parlamento sull'utilizzo delle risorse destinate ad iniziative di elevata utilità sociale.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene che anche la questione posta dal deputato Miotto possa essere affrontata con un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Di Gioia 26.87, come riformulato (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che era stato accantonato l'emendamento Tullo 31.26, per il quale non si è però riusciti ad individuare una copertura adeguata. Invita pertanto il presentatore a ritirare il suddetto emendamento e a presentare un ordine del giorno per un'eventuale soluzione della questione nel corso dell'esame presso il Senato.

Mario TULLO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 31.26, dichiarando però che, più che un ordine del giorno, rivolge un invito al Governo affinché cerchi di trovare una soluzione nel corso dell'esame al Senato.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone una riformulazione, nei termini riportati in allegato, dell'emendamento Sanga 15.13 (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Sanga 15.13 predisposta dal relatore.

Vincenzo CASO (M5S) invita i colleghi a vergognarsi per aver presentato un emendamento che consente detrazioni per le erogazioni liberali effettuate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in favore dei partiti e movimenti politici.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che anche la formulazione originaria dell'emendamento Sanga 15.13 appariva alquanto discutibile.

Daniele PESCO (M5S) trova scandaloso che in un momento di crisi come l'attuale sia consentita la detrazione delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici. Evidenzia al riguardo che i componenti del Movimento 5 Stelle restituiscono allo Stato una parte della propria indennità e non hanno mai pensato di detrarre il suddetto importo dal loro reddito. Contesta infine il momento della seduta nel quale si è deciso di procedere alla votazione dell'emendamento Sanga 15.13 (*Nuova formulazione*), approfittando della stanchezza dei commissari.

Maino MARCHI (PD) dichiara di non aver nulla di cui vergognarsi. Segnala infatti che la detrazione costituisce semplicemente una conferma di una facoltà consentita prima dell'entrata in vigore della legge n. 149 del 2013, relativa all'abolizione del finanziamento pubblico

dei partiti: se tale detrazione era ammissibile precedentemente alla suddetta abolizione, non vede perché non dovrebbe essere più ammissibile ora che il finanziamento pubblico viene a cessare. Sottolinea infine come la scarsità di risorse a disposizione dei partiti abbia creato problemi nelle recenti elezioni amministrative.

Federico D'INCÀ (M5S) osserva che non è certo questo il motivo che ha causato il rilevante astensionismo registrato nelle ultime elezioni. Chiede poi per quale motivo la formulazione originale dell'emendamento Sanga 15.13 avesse una copertura, scomparsa nell'attuale riformulazione.

Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia che l'emendamento Sanga 15.13 (*Nuova formulazione*) rappresenta una norma interpretativa e pertanto non necessita di copertura: si tratta infatti di continuare a considerare detraibili versamenti che lo erano già anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 149 del 2013. Segnala che alcuni interpreti hanno obiettato che non si possa parlare di erogazione liberale quando è previsto un obbligo statutario di effettuare i versamenti. A tal proposito ritiene che la libertà del soggetto sia rappresentata dall'appartenere o meno al movimento o partito politico. Conclude sottolineando che in ogni caso l'emendamento Sanga 15.13 (*Nuova formulazione*) consente di superare qualsiasi dubbio.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma che l'emendamento Sanga 15.13 (*Nuova formulazione*) costituisce un semplice chiarimento interpretativo, e per tale motivo non richiede copertura, volto ad eliminare le disparità tra le erogazioni liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici che prevedono tale obbligo nello statuto o regolamento e quelli che non lo prevedono.

Laura CASTELLI (M5S) afferma la forte contrarietà del suo gruppo nei con-

fronti dell'emendamento Sanga 15.13 (*Nuova formulazione*) e preannuncia il voto contrario del gruppo stesso. Segnala che il Movimento 5 Stelle darà la massima diffusione all'approvazione di questo emendamento, soprattutto in un momento in cui si discute di eliminare le detrazioni per le spese mediche.

La Commissione approva l'emendamento Sanga 15.13 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento del Governo 19.135, si rimette al Governo per la valutazione del subemendamento Marchetti 0.19.135.4 e ricorda che il subemendamento Scotto 0.19.135.5 è inammissibile. Invita al ritiro, salvo diverso avviso del Governo, i presentatori dei subemendamenti Bonavitacola 0.19.135.1 e 0.19.135.2 e Marchetti 0.19.135.3. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento del Governo 19.135.

Il viceministro Enrico MORANDO chiede una breve sospensione dei lavori per poter esaminare i subemendamenti all'articolo 19.135.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.25, riprende alle 20.40.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti all'articolo 19.135 del Governo, del quale raccomanda l'approvazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Marchetti 0.19.135.4 e 0.19.135.3 e Bonavitacola 0.19.135.1 e 0.19.135.2.

La Commissione approva l'emendamento 19.135 del Governo (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, essendo scaduto il termine, avverte è stato presentato al proprio articolo aggiuntivo 46.06 il subemendamento Pesco 0.46.06.1, sul quale esprime parere contrario. Auspica invece l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 46.06.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento e parere favorevole sull'emendamento 46.06 del relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento da lui presentato all'emendamento 46.06 del relatore, che ha lo scopo di introdurre una formulazione più corretta per non agevolare, senza reali motivazioni, determinati soggetti.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.46.06.1.

Daniele PESCO (M5S) rileva che la formulazione dell'articolo aggiuntivo 46.06 prospetta agevolazioni fiscali per gli imprenditori che affittano navi da soggetti esterni, previsione che a suo avviso non appare appropriata.

Ettore ROSATO (PD) ricorda che per ridare competitività al Registro navale italiano, nel 2006, con il Governo Prodi, è stata introdotta la cosiddetta *tonnage tax*, che, pur prevedendo un carico fiscale ridotto, ha permesso di incrementare le entrate fiscali evitando che le navi fossero registrate presso Stati esteri.

Davide CRIPPA (M5S) rileva che in occasione dell'esame di altri provvedimenti sono state dichiarate inammissibili proposte emendative da lui presentate in quanto si era ritenuto che l'estensione di un'agevolazione ad altre categorie rendesse necessaria la previsione di una copertura. Ritene, pertanto, che anche in questo caso vada trovata una copertura adeguata a fronte dell'estensione di un beneficio fiscale.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea che con l'articolo aggiuntivo si intende introdurre una disposizione di carattere interpretativo per consolidare quanto già previsto dalla normativa vigente e pertanto non si determina nessuna perdita di gettito.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) dissente da quanto affermato dal collega Rosato e dal relatore, ribadendo la necessità di individuare una copertura adeguata a fronte dell'estensione dei benefici.

Daniele PESCO (M5S) non concorda con la ricostruzione offerta dal collega Rosato, in quanto l'articolo aggiuntivo in discussione sembra riguardare principalmente agevolazioni per l'affitto di naviglio.

Il viceministro Enrico MORANDO si associa alle considerazioni svolte dal deputato Rosato e dal relatore confermando che si intende introdurre una disposizione interpretativa necessaria ad eliminare la causa di alcune controversie che sono sorte in ragione dell'ambiguità della normativa vigente e che pertanto non appare necessaria la previsione di una copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invitando a non proseguire ulteriormente nella discussione sull'articolo aggiuntivo in esame, rileva che il Governo ha fornito rassicurazioni circa la non onerosità della modifica che si intende introdurre.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che il presidente si è assunto la responsabilità di considerare ammissibile una proposta emendativa priva della necessaria copertura.

Francesco BOCCIA, *presidente* conferma la sua valutazione circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 46.06 del relatore.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), essendosi dimostrata la volontà politica di ampi

settori della Commissione favorevole all'articolo aggiuntivo in discussione, invita a procedere rapidamente alla votazione.

Daniele PESCO (M5S) invita nuovamente a riflettere sull'inopportunità della norma che si intende introdurre, auspicando un ritiro della proposta emendativa da parte del relatore.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dichiara la sua intenzione di non ritirare il proprio articolo aggiuntivo 46.06.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 46.06 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame dell'emendamento 26.101 del relatore e dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario Pierpaolo BARETTA illustra il subemendamento del Governo 0.26.101.4, che disciplina le modalità di sostegno degli istituti di patronato ed in particolare assicura la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti. Il subemendamento è finalizzato altresì a definire le aliquote di contribuzione e i meccanismi di anticipazione delle risorse.

Gianni MELILLA (SEL) ringrazia i rappresentanti del Governo per aver presentato il subemendamento in discussione. Al riguardo ritiene di suggerire la previsione di un termine entro il quale vadano definite le modalità di sostegno, le aliquote di contribuzione e i meccanismi di anticipazione delle risorse agli istituti di patronato.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), riprendendo le considerazioni svolte dal collega Melilla, sottolinea come in realtà la riforma voluta dal Governo degli istituti di patronato serva ad eliminare i patronati più piccoli agevolando gli istituti più grandi. Pertanto ritiene tale intervento non condivisibile ed invita il relatore a rivedere

il giudizio sul subemendamento 0.26.101.4 presentato dal Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL) evidenzia come il contenuto proposto del subemendamento del Governo e la riforma complessivamente intesa relativa agli istituti di patronato sia a suo giudizio decisamente un intervento incomprensibile. Ritiene infatti che i patronati svolgano delle funzioni insostituibili soprattutto nei piccoli comuni e che quindi la vera sfida da parte del Governo dovrebbe essere quella di ripensare del tutto la prospettata riforma ovvero in subordine prevedere adeguate risorse finanziarie per i comuni affinché possano svolgere le funzioni in luogo dei patronati che si vuole abolire.

Laura GARAVINI (PD) interviene per esprimere apprezzamento per il Governo per la disponibilità dimostrata nell'aver voluto ridurre notevolmente il taglio previsto nel disegno di legge di stabilità alle risorse stanziare per gli istituti di patronato. Contestualmente auspica che nel passaggio al Senato il Governo possa ulteriormente rivedere tale decurtazione di risorse che rischia di mettere in discussione l'efficienza e il funzionamento dei patronati medesimi. Condivide la finalità della riforma che intende intervenire per una razionalizzazione degli istituti di patronato ma ritiene che non debba essere messo a repentaglio il principio di gratuità delle prestazioni di tali istituti. Al riguardo preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in materia.

Laura CASTELLI (M5S) sottolinea come gli istituti di patronato possano essere considerati dei veri e propri servizi sociali, ma occorre capire come funzione effettivamente il meccanismo di ripartizione delle risorse finanziarie a loro destinate. Ritiene, altresì, debba essere approfondito il meccanismo di ingaggio del personale che soprattutto negli istituti di piccole dimensioni presta la propria collaborazione come volontari ed è tenuto a presentare una dichiarazione di rimborso spese. Evidenzia quindi come nella ri-

forma occorra necessariamente operare una distinzione a grandi e piccoli istituti senza intervenire preferendo una *lobby* piuttosto che un'altra.

Pier Paolo BARETTA (PD), accogliendo il suggerimento del deputato Melilla di fissare, nell'ambito del subemendamento 0.26.101.4 del Governo, un termine entro il quale prevedere l'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato e quindi la definizione delle modalità di sostegno degli stessi istituti, ritiene che ciò dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2015. Specifica inoltre ulteriormente la portata del subemendamento del Governo.

Paolo TANCREDI (NCD) ritira il suo subemendamento 0.26.101.1 a sua prima firma, ma intende sottolineare di non condividere la volontà della maggioranza e del Governo di creare con la riforma proposta una sorta di oligopolio. Giudica infatti le norme introdotte inique e ritiene al contrario che ci sia bisogno di norme che impongano trasparenza e serietà dei bilanci. Evidenzia infine come si sarebbe potuta fare una norma cornice e rinviare la riforma degli istituti di patronato ad un momento successivo al fine di compiere un intervento maggiormente incisivo.

Rocco PALESE (FI-PdL) desidera sottolineare come con la riforma proposta il suo timore è che si sia tornata ad una politica di tanti anni fa che ha la necessità di piccoli interventi volti a creare nuove entrate come quello ora previsto in materia degli istituti di patronato. Pur non ritenendo tali interventi scelte politiche realmente innovative, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento 0.26.101.4 del Governo e sull'emendamento 26.101 del Governo.

La Commissione approva il subemendamento 0.26.101.4 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti Di Gioia 0.26.101.2

e Boccadutri 0.26.101.3 s'intendono ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 26.101 del relatore e l'emendamento Berretta 44.40, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, precedentemente accantonate.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Nesci 21.271 e Fauttilli 21.231, Brunetta 21.142, Causin 21.180. Chiede invece l'avviso del Governo sugli identici emendamenti Lauricella 21.47 e Fassina 21.19. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 21.1 della I Commissione, sull'emendamento Lauricella 21.53, salvo diverso avviso del Governo. Chiede, inoltre, di conoscere l'avviso del Governo sugli identici emendamenti Zan 21.215, Cirielli 21.250, nonché sugli identici emendamenti Cirielli 21.252 e Zan 21.213, e sugli identici emendamenti Cirielli 21.254 e Zan 21.211, e sugli identici emendamenti Cirielli 21.249 e Scanu 21.234. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 21.274. Con riferimento alla questione relativa al personale delle province ritiene che essa debba più opportunamente essere affrontata durante l'esame presso il Senato e invita pertanto al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Cirielli 21.256, Borghi 21.21, Gasparini 21.38, Cenni 21.39, Squeri 21.134, Centemero 21.156, Paglia 21.165, Misiani 21.218. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Capodicasa 21.64, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore. Riguardo alle proposte emendative sulle quali il relatore ha ritenuto

opportuno acquisire l'avviso del Governo, esprime parere contrario sugli identici Lauricella 21.47 e Fassina 21.19, sugli identici Zan 21.215 e Cirielli 21.250, sugli identici Cirielli 21.252 e Zan 21.213, sugli identici Cirielli 21.254 e Zan 21.211, sugli identici Cirielli 21.249 e Scanu 21.234. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento 21.274 del relatore nonché sull'emendamento Capodicasa 21.64, così come riformulato.

Dalila NESCI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 21.271, inteso a promuovere il principio generale del ricorso allo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni nella pubblica amministrazione, una misura che riguarda una platea assai numerosa di persone e che dovrebbe essere considerata con maggiore senso di responsabilità da parte delle forze politiche della maggioranza. Nel preannunciare la presentazione di una proposta emendativa di analogo contenuto anche nel corso del successivo esame al Senato, evidenzia soprattutto l'esigenza di procedere ad una applicazione del suddetto principio senza di volta in volta favorire, come purtroppo spesso accade, questa o quella categoria professionale.

Nazzareno PILOZZI (PD), nel preannunciare il ritiro degli emendamenti a sua firma concernenti a vario titolo la questione degli scorrimenti delle graduatorie per le assunzioni nella pubblica amministrazione, osserva come in tale terreno si proceda troppo spesso all'utilizzazione di pesi e misure diverse a seconda delle categorie dei soggetti interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Nesci 21.27.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Fauttilli 21.231 si intende decaduto per assenza dei presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Brunetta 21.142.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Causin 21.180 è stato ritirato dai presentatori.

Giuseppe LAURICELLA (PD), preso atto del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento a sua prima firma 21.47, riservandosi di presentare analoga proposta emendativa nel corso dell'esame al Senato del provvedimento.

Stefano FASSINA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 21.47, riservandosi di presentare analoga proposta emendativa nel corso dell'esame al Senato del provvedimento.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma il parere favorevole sugli identici emendamenti 21.1 della I Commissione e Lauricella 21.53, anche in recepimento dell'orientamento in tal senso manifestato dalla maggioranza dei gruppi parlamentari per un intervento in favore delle categorie professionali interessate dalle citate proposte emendative.

Laura CASTELLI (M5S), pur dissentendo anche dal punto di visto del metodo dalle valutazioni compiute dal relatore e dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative aventi ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie, dichiara il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sugli identici emendamenti 21.1 della I Commissione e Lauricella 21.53, che rappresentano comunque un primo passo nella direzione auspicata.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 21.1 della I Commissione e Lauricella 21.53 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che, come preannunciato dall'onorevole Pillozzi, gli emendamenti Zan 21.215, 21.213, 21.211 e Scanu 21.234, aventi ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie, sono stati ritirati dai presentatori. Comunica altresì che gli emendamenti Cirielli

21.250, 21.252, 21.254 e 21.249 sono da intendersi decaduti per assenza dei presentatori.

Maino MARCHI (PD) ritira gli emendamenti Borghi 21.21, Gasparini 21.38, Cenni 21.39 e Misiani 21.218, riguardanti iniziative per il riordino del personale delle province, atteso che è in corso un confronto tra il Governo e gli enti interessati al fine di giungere ad una soluzione positiva della questione nel corso del successivo esame del provvedimento presso il Senato.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Squeri 21.134, Centemero 21.156 e Paglia 21.165.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 21.274 del relatore e, a seguito dell'accoglimento della riformulazione da parte dei presentatori, l'emendamento Capodicasa 21.64, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative Pannarale 12.03, Marzana 28.47 e Di Salvo 28.04, aventi ad oggetto il trattamento pensionistico degli esodati del comparto scolastico, noti anche come « quota 96 », formula su di esse un invito al ritiro, motivando tale decisione sulla base di un duplice ordine di fattori. In primo luogo, presente che, ferma restando l'esigenza di affrontare e risolvere la problematica sopra richiamata, non appare allo stato possibile reperire le necessarie risorse finanziarie occorrenti alla copertura dei relativi oneri, per altro non del tutto trascurabili. In secondo luogo, accoglie con favore l'impegno manifestato dal Governo a risolvere positivamente la questione in tempi relativamente brevi nel quadro della realizzazione del più ampio progetto di riforma contenuto nel piano « La buona scuola ».

Il viceministro Enrico MORANDO, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, precisa che la situazione odierna

è tale per cui il Governo non è in grado di realizzare immediatamente le iniziative auspicate in tema di regime pensionistico dei lavoratori di « quota 96 », ciò in ragione sia degli oneri rilevanti connessi ad una operazione di tale genere sia del fatto che il Governo ha comunque compiuto, all'atto della predisposizione del disegno di legge di stabilità, scelte di tipo diverso in materia di politica economica e sociale, dallo stesso ritenute di carattere prioritario. Evidenzia, tuttavia, come il Governo sia oramai prossimo all'adozione di un intervento normativo di notevole rilievo volto ad incidere profondamente sul mondo della scuola e principalmente orientato a favorire il ricambio generazionale del corpo docente.

Ritiene che la definizione del predetto intervento potrà avere luogo nell'ambito della realizzazione del più complessivo piano di riforma denominato « La buona scuola », secondo una tempistica tale da assicurare che il nuovo impianto regolatorio possa entrare in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016.

Ciò premesso, comunica l'impegno formale da parte del Governo ad affrontare in via risolutiva, già dalla prossima primavera e nel contesto del citato piano « La buona scuola », anche la questione concernente i lavoratori di « quota 96 », non essendo viceversa possibile procedere agli auspicati interventi correttivi già nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.

Giulio MARCON (SEL) nel ringraziare il relatore e il viceministro per l'illustrazione della motivazione del parere contrario, sottolinea che non si tratta della prima volta in cui il Governo si impegna a risolvere la questione « quota 96 ». Al riguardo, ricorda la risoluzione approvata congiuntamente dalle Commissioni Bilancio e Lavoro e accolta dal Governo, alcuni ordini del giorno approvati e la proposta di legge unitaria a prima firma Ghizzoni, attualmente all'esame della Commissione Cultura e auspica che il Governo possa tenere conto degli orientamenti del Parlamento, soprattutto se frutto di un impegno

unitario, come in questo caso. Ricorda che nel decreto-legge « pubblica amministrazione » era stato votato dalla Camera un emendamento al riguardo, successivamente soppresso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato su richiesta del Governo e che era stato formulato dalla Ragioneria generale dello Stato un giudizio negativo sulla copertura individuata, utilizzata successivamente per la copertura degli oneri recati dal decreto-legge sulle missioni internazionali. Infine ritiene debole il riferimento fatto dal viceministro al piano « La buona scuola » per risolvere la questione « quota 96 ».

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che il contesto cui faceva riferimento menzionando il piano « La buona scuola » per la risoluzione della questione « quota 96 » era di tipo temporale e politico ma non di carattere finanziario e che non intende utilizzare a tal fine parte delle risorse a sostegno del piano.

Giulio MARCON (SEL) ringrazia il viceministro per la precisazione, che tuttavia accentua la sua preoccupazione. Ricorda che al momento della mancata approvazione dell'emendamento citato prima nel corso dell'esame del decreto-legge « pubblica amministrazione » il primo Ministro Renzi aveva dichiarato che quella non era la sede giusta per affrontare la questione « quota 96 » e che sarebbe stata affrontata in un successivo provvedimento. Esprime, quindi, delusione e sfiducia rispetto alle dichiarazioni del Governo e insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Pannarale 12.03.

Maria MARZANA (M5S) esprime delusione per l'esito delle proposte emendative riferite alla questione « quota 96 », avendo auspicato un impegno del Governo e del relatore ad una riformulazione, dati anche i tempi di attesa per l'esame di dette proposte. Ricorda che la norma riguarda una platea di lavoratori che avrebbero potuto andare in pensione già a partire dal mese di settembre 2012 e che all'inizio della legislatura, come ricordato dal col-

lega che l'ha preceduto, sono stati compiuti numerosi interventi da parte del Parlamento, volti a risolvere tale questione. Fa presente che la platea di lavoratori interessati è sensibilmente diminuita, essendoci stati nel frattempo numerosi pensionamenti, e ricorda una recente sentenza di un giudice del lavoro del Tribunale di Salerno che ha accolto un ricorso, dando ragione ad un lavoratore e collocandolo in pensione. Ritiene quindi che questa sia la sede adeguata per sanare l'errore compiuto a seguito dell'approvazione delle legge Fornero, essendo del tutto inaccettabili ulteriori differimenti.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce che il Presidente del Consiglio, in occasione della mancata approvazione da parte del Senato dell'emendamento già approvato dalla Camera e inserito nel decreto-legge « pubblica amministrazione », aveva dichiarato che il Governo si sarebbe fatto carico della questione in tempi assai brevi, cosa che invece non è avvenuta. Esprime preoccupazione per la dichiarazione del viceministro di voler affrontare tale questione senza tuttavia attingere alla dotazione finanziaria del piano « La buona scuola », pari ad un miliardo di euro, una cui parte, a suo giudizio, può essere utilizzata per risolvere la questione « quota 96 ».

Barbara SALTAMARTINI (NCD) nel ringraziare il viceministro per non aver negato l'esistenza di un problema serio e per essersi assunto una grande responsabilità politica, fa presente che avrebbe auspicato una soluzione diversa ed esprime dispiacere, dal momento che sono stati disattesi gli impegni informali e formali presi dal Governo in precedenza rispetto al tema oggetto delle proposte emendative in esame. Esprime perplessità rispetto ad una possibile soluzione della questione nel corso dell'esame del provvedimento dal parte del Senato, visti anche i precedenti esiti del decreto-legge « pubblica amministrazione » richiamati nel corso del dibattito. Dichiaro quindi che non prenderà parte alla votazione delle proposte emendative in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ci tiene a sottolineare che la questione « quota 96 » resta una ferita aperta tra la Commissione e il Governo. Ricorda che nella scorsa legislatura la collega Ghizzoni, che da sempre ha seguito la questione, nel corso dell'approvazione della legge Fornero ha fatto presente ai rappresentanti del Governo Monti che si stava compiendo un grave errore. Ritene un vero e proprio strappo il comportamento tenuto dalla Ragioneria generale dello Stato che ha dichiarato inadeguate le coperture trovate dalla Commissione per gli oneri di « quota 96 », salvo poi approvarle qualche giorno dopo a copertura degli oneri recati dal decreto-legge « missioni internazionali ». Nel condividere quanto rappresentato dai colleghi che l'hanno preceduto e facendo propri gli interventi dei colleghi dell'opposizione, giudica necessario che il Governo intervenga a risolvere la questione non oltre il prossimo agosto.

Nazzareno PILOZZI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Di Salvo 28.04.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pannarale 12.03 e Marzana 28.47.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Incà 19.134, degli identici emendamenti Senaldi 19.132, Mura 19.3, Palese 19.89, Vignali 19.101 e Melilla 19.102.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Federico D'INCÀ (M5S) ritira l'emendamento a propria firma 19.134 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a reperire risorse senza interventi a danno delle popolazioni che abitano in zone climaticamente svantaggiate.

Il viceministro Enrico MORANDO preannuncia l'accoglimento da parte del

Governo dell'ordine del giorno preannunciato dal deputato D'Incà.

Maino MARCHI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Senaldi 19.132.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Vignali 19.101.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mura 19.103, Palese 19.89 e Melilla 19.102.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Caparini 19.38 e De Menech 19.118 sono stati ritirati.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Piso 19.020 e Castricone 19.06.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo TANCREDI (NCD), in qualità di cofirmatario, ritira l'articolo aggiuntivo Piso 19.020.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Castricone 19.06.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Della Valle 5.03 e 5.04.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ricorda che gli articoli aggiuntivi a sua prima firma mirano ad agevolare lo sviluppo di *startup* innovative ed osserva che il loro accantonamento fino all'ultima seduta dimostra che sulla materia vi è un certo interesse del Ministero per lo sviluppo economico. Auspica, pertanto, che vi possa un apporto

per portare avanti le proposte di legge presentate dal suo gruppo sulla materia individuando forme diverse di copertura finanziaria.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osservando che la materia in questione non appare estranea alle riflessioni svolte dalla Commissione, invita nuovamente i presentatori a ritirare gli articoli aggiunti per poter presentare eventualmente un ordine del giorno.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 5.03 e 5.04.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Da Villa 3.07 a ritirarlo per poter presentare un ordine del giorno, rilevando che la materia presenta un indubbio interesse ma che non vi è stato il tempo sufficiente per individuare una riformulazione adeguata.

Marco DA VILLA (M5S) ricorda che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma mira ad agevolare l'elettrificazione delle banchine portuali per diminuire l'inquinamento derivante dall'utilizzo dei motori delle navi. Ricorda inoltre che in generale il traffico navale rappresenta uno dei pochi settori economici la cui produzione inquinante è in costante crescita. Insiste pertanto per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 3.07.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che la proposta emendativa in esame è stata accantonata nei primi giorni dell'esame del disegno di legge di stabilità e che pertanto ci sarebbe stato il tempo sufficiente per proporre una riformulazione, potendo così adempiere anche alle raccomandazioni dettate dall'Unione europea. Evidenzia che anche in questo settore l'azione del nostro Paese appare estremamente in ritardo rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei in assenza di un indirizzo chiaro da parte del Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3.07.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime il proprio parere in relazione agli emendamenti alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità. Dichiarò che l'emendamento Mazziotti Di Celso Tab.A.27 è da intendersi assorbito, invita al ritiro dell'emendamento Marcon Tab.A.14, dichiara che l'emendamento Mariani Tab.A.21 è da intendersi assorbito e che l'emendamento Tab.A.2 della XII Commissione è respinto per l'Aula. Invita al ritiro dell'emendamento Gelli Tab.A.8, dichiara che gli identici emendamenti Tab.A.1 della XII Commissione e Beni Tab.A.19 sono da intendersi assorbiti così come l'emendamento Tab.A.4 della III Commissione e l'emendamento Quartapelle Procopio Tab.A.30. Invita al ritiro dell'emendamento Faenzi Tab.A.7 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palese Tab.A.23. Invita al ritiro degli emendamenti Rubinato Tab.A.3 e Daniele Farina Tab.A.28.

Dichiara che è da intendersi respinto per l'Aula l'emendamento Tab.B.1 della XIII Commissione e che sono da intendersi assorbiti gli emendamenti Marchi Tab.B.2 e Tancredi Tab.B.3. Invita al ritiro degli emendamenti Patriarca Tab.C.11 e Caparini Tab.C.2 e dichiara che è da intendersi assorbito l'emendamento Roberta Agostini Tab.C.5. Si rimette infine al parere del rappresentante del Governo in relazione agli identici emendamenti Covello Tab.C.1, Brunetta Tab.C.8, Censore Tab.C.3, Latronico Tab.C.9 e Misiani Tab.C.10. Invita al ritiro degli emendamenti Pellegrino Tab.E.5 e Terzoni Tab.E.3. Dichiarò che è da ritenersi assorbito l'emendamento Oliaro Tab.E.7 e invita al ritiro dell'emendamento Marcon Tab.E.4.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il rappresentante del Governo a considerare con attenzione l'aumento del finanziamento per il servizio civile proposto con l'emendamento Patriarca Tab.C.11, anche al fine di una possibile individuazione di risorse nell'altro ramo del Parlamento.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore ritenendo possibile l'espressione di un parere favorevole in relazione agli identici emendamenti Covello Tab.C.1, Brunetta Tab.C.8, Censore Tab.C.3 e Latronico Tab.C.9, se riformulati modificando la copertura finanziaria.

In relazione a quanto dichiarato dalla deputata Miotto, osserva che non è possibile esprimere un parere favorevole sull'emendamento Patriarca Tab.C.11, in quanto si prevede un intervento molto consistente dal punto di vista delle variazioni degli stanziamenti.

Giulio MARCON (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma Tab.A.14 e anche per quella dell'emendamento Patriarca Tab.C.11, in qualità di cofirmatario. Si dichiara in proposito sconsolato per il fatto che il Governo abbia disatteso le promesse fatte, citando anche un comunicato emesso nella giornata odierna dalla Consulta nazionale per il servizio civile. Ricorda infine che il disegno di legge di stabilità in esame presenta il finanziamento di livello più basso per il servizio civile a partire dal 2001.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon Tab.A.14.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento Tab.A.8 in qualità di cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Faenzi Tab.A.7 ed approva l'emendamento Palese Tab.A.23.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Rubinato Tab.A.3.

La Commissione respinge l'emendamento Daniele Farina Tab.A.28.

Maino MARCHI (PD), ricollegandosi all'intervento della collega Miotto, osserva che occorrerà reperire risorse per assicurare l'implementazione del disegno di

legge di delega per il riordino nel terzo settore e del servizio civile.

Giulio MARCON (SEL) sottolinea che con l'emendamento Patriarca Tab.C.11 non si intendono reperire risorse per il riordino del terzo settore ma assicurare sin dal 2015 ad un congruo numero di giovani la possibilità di svolgere il servizio civile.

La Commissione respinge l'emendamento Patriarca Tab.C.11.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini Tab.C.2, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone una nuova formulazione degli identici emendamenti Covello Tab.C.1, Brunetta Tab.C.8, Censore Tab.C.3, Latronico Tab.C.9 e Misiani Tab.C.10 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD) sottoscrive gli emendamenti Covello Tab.C.1, Censore Tab.C.3 e Misiani Tab.C.10 ed accoglie la proposta di riformulazione del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) in qualità di cofirmatario, accoglie la proposta di riformulazione del relatore degli emendamenti Brunetta Tab.C.8 e Latronico Tab.C.9.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Covello Tab.C.1, Brunetta Tab.C.8, Censore Tab.C.3, Latronico Tab.C.9 e Misiani Tab.C.10, come riformulati (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Pellegrino Tab. E.5.

Patrizia TERZONI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma Tab.E.3.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon Tab.E.4.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, evidenzia la necessità di apportare le seguenti correzioni di forma agli emendamenti approvati. Con riferimento alla proposta emendativa 1.4 del Governo, approvata nella seduta del 18 novembre 2014, risulta necessario rendere coerente le disposizioni introdotte dall'articolo 16, comma 2, con quelle di cui all'articolo 36, comma 7 aggiungendo, in fine, in tale comma, le seguenti parole « , salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, primo periodo ».

Con riferimento alla proposta emendativa Librandi 4.23 (*Nuova formulazione*), approvata nella seduta del 19 novembre 2014, risulta necessario espungere dall'emendamento il riferimento al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, atteso che quest'ultima disposizione fa riferimento a un beneficio in termini di riduzione della base imponibile IRAP che non ha alcuna attinenza con il reddito complessivo da valorizzare ai fini della spettanza del *bonus* degli 80 euro.

Con riferimento all'emendamento Causi 26.36 occorre sostituire il riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 con il seguente: « di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ».

Con riferimento agli emendamenti del Governo 38.043 e 38.044, approvati nella seduta del 21 novembre 2014, che riproducono le norme contenute nel decreto-legge n. 165 del 2014, risulta necessario introdurre, per esigenze di coordinamento la seguente disposizione: « Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, è abrogato ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottopone alla Commissione le correzioni di forma agli emendamenti approvati, testé illustrate dal relatore.

La Commissione approva le correzioni di forma agli emendamenti approvati e autorizza la presidenza della Commissione al coordinamento formale del testo.

Laura CASTELLI (M5S) preannunzia, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle,

il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori e la presentazione di una relazione di minoranza all'Assemblea.

Giulio MARCON (SEL) preannunzia, a nome del gruppo di Sinistra Ecologia Libertà, il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori e la presentazione di una relazione di minoranza all'Assemblea.

Maino MARCHI (PD) ringrazia il presidente, i rappresentanti del Governo, i relatori, gli uffici e tutti i colleghi per il lavoro intenso e proficuo svolto sui provvedimenti in esame.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) si associa all'onorevole Marchi nel sottolineare l'intenso lavoro svolto dalla Commissione e nel ringraziare il servizio prestato dagli uffici.

Rocco PALESE (FI-PdL) si associa ai ringraziamenti formulati dai colleghi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rivolge un sentito ringraziamento agli uffici per il costante supporto offerto nel corso dell'intera sessione di bilancio.

Prima di mettere in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea, fa presente che, nel corso dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul disegno di legge di stabilità 2015. A questo riguardo propone che, come già avvenuto in passato per ragioni di economia procedurale, il testo del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea, sia accorpato in tre soli articoli.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Guerra a riferire

favorevolmente sul disegno di legge di stabilità, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera, inoltre, di conferire il mandato al relatore Tancredi a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio, come modificato per effetto delle proposte emendative approvate, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ringrazia i rappresentanti del Governo e i dipendenti della Camera e del Governo per la collaborazione prestata nel corso dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 23.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 7.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: « 279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

***7. 66.** (ex 7.04 (Nuova formulazione))
Castricone.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: « 279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa

copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

***7. 18.** (Nuova formulazione) Abrignani, Palese, Brunetta.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato

M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.700.000;

2017: – 2.200.000.

8. 37. (Nuova formulazione) Paola Bragantini, Mazzoli, Braga, Fregolent, Borghi.

Al comma 1:

alla lettera a), numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1-bis., alinea, le parole da: « nella misura » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015 ».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. *con le seguenti:* di 99 milioni di euro per l'anno 2015, di 446,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 450,4 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

***8. 9.** (Nuova formulazione) Tino Iannuzzi, Realacci, Mariani, Borghi, Dorina Bianchi, Matarrese, Pastorelli, Zan, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Car-

rescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1:

alla lettera a), numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1-bis., alinea, le parole da: « nella misura » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015 ».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. *con le seguenti:* di 99 milioni di euro per l'anno 2015, di 446,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 450,4 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

***8. 3.** (Nuova formulazione) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1:

alla lettera a), numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, so-

stenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1-bis., alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. *con le seguenti:* di 99 milioni di euro per l'anno 2015, di 446,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 450,4 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

***8. 32.** (Nuova formulazione) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro

per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* di 94 milioni di euro per l'anno 2015, di 443,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 438,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 439,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 444 milioni di euro per l'anno 2020, di 449,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 453,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 456,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 457 milioni di euro per l'anno 2024, e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

11. 28. (Nuova formulazione) Tullo, Giacobbe, Quaranta, Biasotti, Oliaro, Basso, Carocci, Pastorino, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* di 445 milioni di euro per l'anno 2016, di

425 milioni di euro per l'anno 2017 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: -5.000.000.

11. 16. (Nuova formulazione). Gnecchi, Damiano, Giacobbe, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Baruffi, Maestri, Incerti, Casellato, Gribaudo, Fabbrì, Moretto, Narduolo, Albanella, Carra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: 238 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

***11. 57.** (Nuova formulazione) Ginato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: 238 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

***11. 60.** (ex 26.48. (Nuova formulazione)). Rostellato, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: « di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. » con le seguenti: « di 103 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro per l'anno 2016 e di 458 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 »;

Conseguentemente all'articolo 44, al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 74, settimo comma, dopo le parole «di gomma e plastica» sono inserite le seguenti: «di bancali in legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».

11. 4. *(Nuova formulazione)* Castricone, Melilla, d'Incecco, Amato, Ginoble, Fusilli, Duranti.

ART. 13.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli sono riconosciuti per l'anno 2015, a favore dei nuclei familiari con un numero figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui, buoni per l'acquisto di beni e servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 6, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 253 milioni.

***13. 60.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gigli, Fauttilli, De Mita, Sberna.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli sono

riconosciuti per l'anno 2015, a favore dei nuclei familiari con un numero figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui, buoni per l'acquisto di beni e servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 6, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 253 milioni.

***13. 26.** *(Ulteriore nuova formulazione)* De Girolamo, Saltamartini.

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 303 milioni;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Una quota del suddetto fondo, pari ad 5 milioni di euro, per l'anno 2015, è destinata al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 ».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:

2015: – 5.000.000.

13. 73. Il Relatore.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia inserire le

seguinti: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 6, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.

***13. 8.** La XII Commissione.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia *inserire le seguenti*: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 6, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.

***13. 27.** Lenzi, Argentin, Amato, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer,

Patriarca, Piccione, Sbroliini, Albini, Mariano, Becattini, Miotto, Valeria Valente, Carra.

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla cura delle patologie connesse alla dipendenza del gioco d'azzardo *con le seguenti*: alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di *software* che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-

que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***14. 17.** (*Ulteriore nuova formulazione*)
Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla cura delle patologie connesse alla dipendenza del gioco d'azzardo *con le seguenti:* alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di *software* che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-

que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***14. 21.** (*ex 44.286 (Nuova formulazione)*)
Saltamartini.

ART. 15.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-*bis*, ovvero ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

15. 13. (*Nuova formulazione*) Sanga.

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, è sostituita dalla seguente:

«*a)* impianti *wi-fi*, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*».

16. 33. Boccadutri, Losacco, Carbone.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: « Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni. ».

2-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;

b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;

c) al comma 9, secondo periodo, le parole: « le risorse di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo »;

d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:

« 9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere asse-

gnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;

c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercitare, per le medesime finalità, ulteriori frequenze rese disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.

9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso,

riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale, e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma *9-quater* concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma *9-quinquies*. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma *9-quater* per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma *9-quinquies* sono sottoposte a periodici aggiornamenti.

9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma *9-quinquies*. Il presente comma integra i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. ».

2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, valutati complessivamente in 31.626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

16. 38. Il Governo.

ART. 17.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 172. *(Nuova formulazione)* Gigli, Sarterini, Fauttilli, De Mita, Rubinato, Ginato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: « di 3 milioni di euro per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000.

17. 257. Saltamartini, Tancredi.

Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 98,6 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dello sviluppo economico missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Vigilanza sugli enti sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali alla voce decreto-legge n. 78 del 2010. Art. 7 comma 31: Manovra – Art. 7 Soppressione ed incorporazione Enti e organismi pubblici (1.2 – cap. 2302), apportare le seguenti variazioni:

2015: CP:-CS:-

17. 497. Il Relatore.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

***17. 464.** (Ulteriore nuova formulazione) Peluffo, Losacco, Basso, Iacono.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

***17. 440.** (Ulteriore nuova formulazione) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

***17. 454.** (Ulteriore nuova formulazione) Palese, Brunetta.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

***17. 470.** (Ulteriore nuova formulazione)
Di Gioia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

***17. 446.** (Ulteriore nuova formulazione)
Latronico, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

***17. 33.** (Ulteriore nuova formulazione)
Losacco, Boccadutri.

All'emendamento 17.498 del Relatore, all'elenco n. 3 dopo le parole: con oneri a carico del bilancio comunale aggiungere le seguenti: nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.

0. 17. 498. 5. Marchi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: – voce Ministero dell'interno:

2015: – 100.000.000;

2016: : – 100.000.000;

2017: – 100.000.000;

– voce Ministero della difesa:

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

Elenco 3

<i>Intervento</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>A decorrere dal 2018</i>
Interventi di carattere sociale volti alla stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili	100	100	100	100
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania	10	10	10	0
Totale	110	110	110	100

(Gli importi sono in milioni di euro)

17. 498. Il Relatore.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Sono abrogati i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 15 del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

23-ter. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.

23-quater. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle de-

nominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al Programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Ordine e sicurezza pubblica » e al Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

23-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

17. 496. Il Governo.

ART. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « , nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, » sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.

***19. 1.** (Nuova formulazione) Andrea Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « , nel ri-

spetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, » sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.

***19. 90.** (Nuova formulazione) Causin, Li-brandi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro e piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

19. 27. (Nuova formulazione) Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale

delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce »;

2) alla lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto »;

3) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: « *e-bis)* sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore. »;

b) dopo l'articolo 6-*bis*, è inserito il seguente:

ART. 6-*ter*.

(Disciplina della sub-vezione).

1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-*ter* dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-*ter* dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico ».

c) l'articolo 7-*bis* è soppresso e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.

11-*ter*. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

b) i commi 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-*bis*. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-*sexies*. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-*ter* e 4-*quinquies*.

4-*ter*. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-*bis* ovvero di cui al 4-*quater* è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-*quater*. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti ed ai sensi del comma 4-*bis*, sino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanarsi entro

sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-*quinquies*. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-*bis* ovvero di cui al comma 4-*quater*, oltre agli oneri di cui al comma 4-*ter*, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-*sexies*. all'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o del-

l'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.»

c) i commi 6, 7, 8, 9,10,11 e 16 sono soppressi;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo delle fatture e comunque non inferiore a 1.000,00 euro».

11-*quater*. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l'esperimento del procedimento di negoziazione-assistita da uno o più avvocati di cui al Capo secondo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

11-*quinquies*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio di autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

11-*sexies*. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.

19. 135. Il Governo.

ART. 21.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-*bis*, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.

* **21. 1.** La I Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-*bis*, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.

* **21. 53.** Lauricella, Fiano, Fabbri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 9-*bis*, penultimo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « per l'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2014 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 ». All'ultimo periodo del medesimo comma, le parole: « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2015 ».

21. 64. (Nuova formulazione) Capodicasa, Piccione, Iacono, Amoddio, Zappulla, Ribauda, Culotta, Gullo, Greco, Burton, Berretta, Cardinale, Lauricella, Moscatt, Albanella, Boccadutri, Riccardo Gallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento

delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

21. 274. Il Relatore.

ART. 26.

All'emendamento del relatore 26.101, apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 10-*bis*, lettera a), sostituire la parola: proprie con le seguenti: d'istituti di patronato;*

aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*quater*. A seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.

0. 26. 101. 4. Il Governo.

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75

milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole « dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 62 per cento ». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.

10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale » sono sostituite con le seguenti « in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri »;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale » sono sostituite con le seguenti: « in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;

c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

ART. 10.

(Attività diverse).

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in

Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:

a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di *welfare* territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pub-

blica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.

3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.

d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: « documentazione contabile » sono aggiunte le seguenti: « attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero »;

e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che

all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;

e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole. ».

10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;

b) al comma 13, le parole: « entro un anno dalla medesima data » sono sostituite con le seguenti: « entro il 30 giugno 2015 »;

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro con le seguenti: di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e di 435 milioni di euro.

alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6-Cap.1613), apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

26. 101. Il Relatore.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

4. Oltre che ai fini previsti dal l'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

26. 36. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribauda, Sanga, Zoggia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. 87. *(Ulteriore nuova formulazione)* Di Gioia.

ART. 28.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1988, n. 448 e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, *con le seguenti:* 98,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 456,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

28. 111. *(Nuova formulazione)* Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla, Santerini, Coscia, Blažina, Carocci, Crimì, Ghizzoni, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Paolo Rossi, Ventricelli, Ascani, Bossa, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Orfini, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Santerini, Miotto.

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

31. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando una coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze, approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per le definizioni della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro lo stesso termine, saranno definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con i principi del Piano « La Buona Scuola ».

32. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 31, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano « La Buona scuola » di cui all'articolo 3 della presente legge.

33. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 31 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.

28. 63. (Nuova formulazione) Palese, Centemero, Brunetta.

ART. 32.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria *con le seguenti:* che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia *con le seguenti:* Il Consiglio;

b) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia *con le seguenti:* al Consiglio;

c) al medesimo comma, ottavo periodo:

1) sostituire le parole: un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia *con le seguenti:* un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio;

2) sostituire le parole: nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento *con le seguenti:* nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento;

d) al medesimo comma, sostituire il decimo periodo con il seguente: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio;

e) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'Agenzia *con le seguenti:* del Consiglio;

f) al comma 3, sostituire le parole: dell'Agenzia *con le seguenti:* del Consiglio.

32. 1. La XIII Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al medesimo articolo 32, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e succes-

sive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. ».

alla Tabella A, inserire le seguenti voci con i seguenti importi:

a) Ministero dell'interno:

2015: + 100.000.000;
2016: + 100.000.000;
2017: + 100.000.000.

b) Ministero della difesa:

2015: + 10.000.000;
2016: + 10.000.000;
2017: + 10.000.000.

alla Tabella E:

a) *alla missione* Fondi da ripartire, *programma* Fondi da assegnare, voce Politiche agricole, alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

b) *alla missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole, ali-

mentari e forestali – *inserire la seguente voce* Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap. – 7253), Decreto legislativo n. 185 del 2000, *con i seguenti importi:*

Rifinanziamento

2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

32. 54. Il Governo.

All'articolo 32, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. »;

Conseguentemente: all'articolo 5, 1) al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i

produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1.

2) all'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-*octies*, come introdotto dal presente articolo si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:

2015: + 2.700.000.

alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma*: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 - cap.: 7253), con i seguenti importi:

Rifinanziamento

2016:

CP: 14.900.000;
CS: 14.900.000;

2017:

CP: 8.700.000;
CS: 8.700.000.

32. 55. Il Relatore.

ART. 35.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e gestione associata: *a*) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto spesa personale spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermo restando il non superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato; *b*) all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, dopo il comma 31-*quater* è inserito il seguente: « 31-*quinquies*. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai precedenti commi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata »; *c*) all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

35. 24. (Nuova formulazione) Pastorino, Marchetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al primo periodo del comma 16, la riduzione di cui al secondo periodo del medesimo comma 16 si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi: a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009; c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013.

* 35. 10. (Nuova formulazione) Marchi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al primo periodo del comma 16, la riduzione di cui al secondo periodo del medesimo comma 16 si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi: a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,

n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009; c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013.

* 35. 176. (Nuova formulazione) Palese, Brunetta.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al primo periodo del comma 16, la riduzione di cui al secondo periodo del medesimo comma 16 si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi: a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009; c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013.

* **35. 53.** Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

ART. 38.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge n. 43 del 2013 è prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

38. 64. (Nuova formulazione) Lenzi, Ghizzoni, Baruffi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;

b) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla Società Expo, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000.

38. 172. Il Relatore.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 inserire il seguente: « 4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente ».

14-ter. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nell'anno 2014. ».

38. 114. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali.

ART. 39.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'ultimo periodo, le parole: Piano sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti: comma 34.

*** 39. 1.** La XII Commissione.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'ultimo periodo, le parole: Piano sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti: comma 34.

*** 39. 47.** Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbröllini, D'Incecco.

Al comma 22 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

**** 39. 66.** Fauttilli.

Al comma 22 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

**** 39. 13.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).

*** 39. 2.** La XII Commissione.

Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).

*** 39. 44.** Boccuzzi, Miotto.

Al comma 33, lettera b), dopo le parole: categorie omogenee inserire le seguenti: , garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia.

39. 45. (Nuova formulazione) Amato, Lenzi, Burtone, Carnevali, Miotto.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.

*** 39. 62.** Di Lello, Di Gioia.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.

*** 39. 72.** Corsaro.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.

*** 39. 76.** (ex 17. 462.) Ferrari.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.

* **39. 77.** (ex 17. 463.) Bernardo, Tancredi.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.

* **39. 78.** (ex 17. 482.) Corsaro.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 88 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17,

comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni, presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del suddetto provvedimento, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.

** **39. 46.** (Nuova formulazione) Sbroellini, Lenzi, Amato, Miotto, Capone.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 88 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modifica-

zioni, presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del suddetto provvedimento, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.

**** 39. 59.** (Nuova formulazione) Vargiu, Librandi.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose).

1. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

39. 09. (Nuova formulazione) Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Currò, Cariello.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: emergenze sanitarie aggiungere le seguenti: nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie

infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 30. 015. 6. (Nuova formulazione) Mantero, Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Inca.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di 6 mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.

0. 39. 015. 2. Boccadutri, Guerini.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Lazzaro Spallanzani, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 39. 015. 3. Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale).

Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le

attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

Conseguentemente: alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;
2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000.

alla tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 2.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

39. 015. Il Governo.

ART. 43

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

1-ter. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministra-

zioni di cui al comma 1-*bis*, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

1-*quater*. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

1-*quinquies*. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-*ter*, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-*ter*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-*bis* sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.

* **43. 4.** Melilli, Causi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

1-*ter*. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 1-*bis*, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attua-

zione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

1-quater. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sui rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

1-quinquies. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-ter, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-bis sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.

* **43. 24.** Guidesi, Caparini, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comun-

que partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»

* **43. 22.** (Nuova formulazione) Fragomeli, Massa, Misiani, Lodolini, Petrini.

ART. 44

Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

* **44. 307.** (Nuova formulazione) Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.

Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

* **44. 152.** (Nuova formulazione) Catanoso, Palese, Brunetta.

Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

* **44. 324.** (Nuova formulazione) Di Lello, Di Gioia.

Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

* **44. 58.** (Nuova formulazione) Prata-viera, Busin, Simonetti, Caparini.

Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

* **44. 225.** (Nuova formulazione) Palese, Gelmini, Brunetta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

****44. 29.** (Nuova formulazione) Ginato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

****44. 9.** (Nuova Formulazione) Marchi.

Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:

39-bis. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi, e

interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle Regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

39-ter. Parte delle risorse di cui al comma 39-bis, fermo restando il medesimo ambito territoriale, possono essere destinate per la promozione nell'attuazione fase di crisi socio-economica dell'occupazione delle donne nelle Regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'Istat, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.

44. 10. (Nuova formulazione) Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Polastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Romanini, Taranto, Casellato, Marzano.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dieci per

cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento comunitario, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza decorre dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

44. 40. *(Nuova formulazione)* Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti, Boccadutri, Misiani, Iacono, Greco, Taranto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-bis. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.

44. 84. *(Nuova formulazione)* D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Currò, Colonnese, Caso.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Ministero delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Tale comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da

contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa »;

b) al comma 2:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini previsti dalla legge; »;

3) alla lettera e), dopo le parole « esito della procedura » sono aggiunte le seguenti: « o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote disкарicate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore »;

d) al comma 6:

1) dopo la parola: « trasmissione » sono inserite le seguenti: « , entro centoventi giorni, »;

2) le parole: « trenta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « tale termine »;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione ».

40-ter. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. (Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli) 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi 90 giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa

della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

4. Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.

6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale

individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. ».

40-quater. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

40-quinquies. In deroga a quanto disposto dal comma 40-quater, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal

30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

40-sexies. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 40-quater, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

40-septies. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 40-quater. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 40-quater.

40-octies. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dal presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.

40-nonies. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 ».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, *con le seguenti:* , di 460 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di 452,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 404,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

44. 397. Il Governo.

All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, alinea, dopo le parole: per specifiche finalità, *aggiungere le seguenti:* e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle Regioni del Sud.

0. 44. 398. 15. Bonavitacola.

All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale.

0. 44. 398. 14. Bonavitacola.

All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera b), sostituire le parole: l'autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata autorità politica per la coesione *con le seguenti:* il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, di seguito denominato autorità politica per la coesione.

0. 44. 398. 17. Bonavitacola.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera b), dopo le parole: ciascuna

area aggiungere le seguenti: e li comunica alle commissioni parlamentari competenti.

0. 44. 398. 11. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, Currò, D'Incà.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera c) secondo periodo, dopo le parole: Cabina di regia, *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

0. 44. 398. 12. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, Currò, D'Incà.

All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c) secondo periodo, dopo le parole: delle Regioni, *aggiungere le seguenti:* delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

0. 44. 398. 9. Kronbichler, Melilla, Marcon.

All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera c), dopo il secondo periodo inserire i seguenti: La strategia deve indicare per Regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per Regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrati nella Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

0. 44. 398. 16. Bonavitacola.

All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) In attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di

cui alla precedente lettera d), il CIPE, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta dell'Autorità politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera CIPE in via programmatica ed a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020.

0. 44. 398. 8. (Nuova formulazione) Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera f), dopo la parola: CIPE, aggiungere le seguenti: da deliberare entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d),.

0. 44. 398. 13. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, Currò, D'Inca.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera g), dopo le parole: può proporre al CIPE aggiungere le seguenti: , ai fini di una sua successiva deliberazione in merito,.

0. 44. 398. 18. Causi.

All'emendamento 44.398 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

40-quater. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Decorsi inutilmente 20 giorni per l'espressione del parere, i piani possono essere adottati in via definitiva.

0. 44. 398. 19. Bonavitacola.

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

40-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato

FSC, per specifiche finalità, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) entro il 31 marzo 2015, l'Autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;

c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, viene istituita una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni

finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;

d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;

f) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;

h) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;

i) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera *h)*, sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera g), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;

l) sono trasferite al citato Fondo di rotazione, di cui alla lettera i), anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestiti secondo le modalità indicate alla citata lettera i), ove compatibili.

40-ter. Sono rispettivamente abrogate e soppresse le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;

b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

c) il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

44. 398. Il Governo.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in euro 7.500.

40-ter. All'articolo 188-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.».

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 800.000;
2016: – 5.970.000;
2017: – 3.950.000.

44. 399. (ex 17.351 nuova formulazione) Arlotti, Braga, Petitti, Brandolin, Marantelli, Borghi, Basso, Tullo, Morani, Paola Bragantini, Marchetti, Plangger.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Regolarizzazione con versamento volontario).

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e di controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

44. 016. *(Nuova formulazione)* Guidesi, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

All'emendamento 44.019 del Governo, al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

0. 44. 019. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure in materia di trattamenti pensionistici).

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»

2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.

3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

44. 019. Il Governo.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge n. 370 del 1999, è ridotta di 4 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce decreto legislativo n. 204 del 1998 (3.4 –capitolo 7236) apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 4.000.000
CS: + 4.000.000

46. 05. Il Relatore.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. L'articolo 25, comma 4, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione approvato con Regio Decreto 3 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.

46. 06. Il Relatore.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.100.000;
2016: – 1.600.000;
2017: – 1.600.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 3.100.000;
CS: + 3.100.000;

2016:

CP: + 1.600.000;
CS: + 1.600.000;

2017:

CP: + 1.600.000;
CS: + 1.600.000.

Tab. A. 23. Palese, Bonavitacola, Brunetta.

TAB. C.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 200.000;

Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

* **Tab. C. 1.** (Nuova formulazione) Covello, Fassina, Censore, Famiglietti, Magorno, D'Attorre, Misiani.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 200.000;

Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per

lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

* **Tab. C. 8.** (Nuova formulazione) Brunetta, Latronico, Galati, Palese.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 200.000;

Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

* **Tab. C. 3.** (Nuova formulazione) Censore, Battaglia, Bruno Bossio.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 200.000;

Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure

in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

* **Tab. C. 9.** (Nuova formulazione) Latronico, Galati, Palese, Brunetta.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 200.000;

Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

* **Tab. C. 10.** (Nuova formulazione) Missiani, Paris.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis).

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

EMENDAMENTO 16.38 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI.

Sopprimere il comma 2-bis.

Conseguentemente al comma 2-ter, lettera c), capoverso 9-quater, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) priorità nell'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che hanno dovuto dismettere frequenze in attuazione della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

0. 16. 38. 10. De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Al comma 2-bis, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, è, inoltre, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 150.000.000;

2016: - 150.000.000;

2017: - 150.000.000.

0. 16. 38. 9. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 2-bis, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 aggiungere il seguente periodo: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 91 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 24.000.000;

2016: - 32.000.000;

2017: - 32.000.000.

0. 16. 38. 7. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 2-bis, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, aggiungere il seguente periodo: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 82.000.000.

0. 16. 38. 8. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 2-bis, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, aggiungere il seguente periodo: I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9.

***0. 16. 38. 1.** Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 2-bis, dopo le parole: 21 febbraio 2014, n. 9, aggiungere il seguente periodo: I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, 145, n. convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.

***0. 16. 38. 13.** Palese.

Al comma 2-ter, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

9-ter. Le frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre vengono assegnate ai soggetti che devono dismettere le proprie frequenze ai sensi del comma 8.

Conseguentemente dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2-quinquies. Per effetto di quanto previsto ai precedenti commi, lo stanziamento complessivo per le misure compensative di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, è di euro 51.026.000,00.

0. 16. 38. 14. Caparini.

(Inammissibile)

Al comma 9-ter, alinea dopo le parole: per la pianificazione delle frequenze aggiungere le seguenti: in via temporanea fino all'avvio della sperimentazione delle trasmissioni per la ricezione dei programmi in tecnologia DVB T2.

0. 16. 38. 6. Palese.

Al comma 9-ter, alinea dopo le parole: attribuite a livello internazionale all'Italia aggiungere le seguenti: e non assegnate a seguito della gara pubblica di cui all'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

0. 16. 38. 5. Palese.

Al comma 2-ter, lettera d), capoverso 9-ter, dopo le parole: per il servizio televisivo digitale aggiungere le seguenti: e non interferenti con altri sistemi.

0. 16. 38. 16. Tancredi.

Al comma 2-ter, lettera d), capoverso 9-ter, alinea dopo le parole: fornitori di servizio media audiovisivo in ambito locale *aggiungere le seguenti:* che comunque si assumono l'onere della risoluzione di eventuali interferenze con altri sistemi.

0. 16. 38. 17. Tancredi.

Al comma 2-ter, lettera d), capoverso 9-ter, alinea sostituire le parole da: Il Ministero *fino a:* dei seguenti criteri *con le seguenti parole:* Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso, esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie regionali, dando priorità agli operatori di rete in ambito locale già destinatari di autorizzazione per i diritti d'uso, redatte sulla base dei seguenti criteri.

0. 16. 38. 15. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 2-ter, lettera d), capoverso comma 9-ter, lettera c) dopo le parole: esercizio di reti di radiodiffusione televisiva *aggiungere le seguenti:* in ambito locale.

0. 16. 38. 2. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 2-ter, lettera d), capoverso comma 9-quater, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) priorità nell'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che hanno dovuto dismettere frequenze in attuazione della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

0. 16. 38. 11. De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Al comma 2-ter, lettera d), sopprimere il capoverso comma 9-quinquies.

***0. 16. 38. 3.** Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 2-ter, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.

***0. 16. 38. 12.** Palese.

Al comma 2-ter, capoverso comma 9-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 16. 38. 4. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

ART. 16.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: « Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni. ».

2-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;

b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;

c) al comma 9, secondo periodo, le parole: « le risorse di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo »;

d) dopo il comma 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 9-*ter*. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;

c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

9-*quater*. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma

9-*ter* possono altresì successivamente esercitare, per le medesime finalità, ulteriori frequenze rese disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-*quinqüies*. 9-*quinqüies*. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-*quater*, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicitari iscritti all'albo professionale, e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

9-*sexies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-*quater* concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-*quinqüies*. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmis-

siva di cui al comma 9-*quater* per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-*quinqüies* sono sottoposte a periodici aggiornamenti.

9-*septies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-*quinqüies*. Il presente comma integra i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. ».

2-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, valutati complessivamente in 31.626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

16. 38. Il Governo.

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 17.498.

ART. 17.

All'elenco 3, sostituire le parole: Prosecuzione del concorso delle Forze armate,

con le parole: Rafforzamento delle Forze dell'ordine.

0. 17. 498. 1. Duranti, Marcon, Melilla, Scotto.

Al comma 23-bis sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

Alla Tabella A citata, sopprimere la voce: Ministero della Difesa.

Conseguentemente, all'elenco 3, sopprimere l'intervento: Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania.

0. 17. 498. 2. Duranti, Marcon, Melilla, Scotto.

Dopo le parole Campania aggiungere le seguenti: anche attraverso l'uso di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) delle Forze Armate.

0. 17. 498. 3. Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

All'elenco 3 dopo le parole: a carico del bilancio comunale *aggiungere le seguenti:* previo regolare concorso pubblico.

0. 17. 498. 4. Tinagli, Librandi.

All'elenco n. 3 allegato, dopo le parole: con oneri a carico del bilancio comunale, *aggiungere le seguenti:* nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

0. 17. 498. 5. Marchi.

Aggiungere in fine, il seguente periodo:
Per le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, relative alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015.

0. 17. 498. 6. Russo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di

110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: – voce Ministero dell'interno:

2015: – 100.000.000;

2016: : – 100.000.000;

2017: – 100.000.000;

– voce Ministero della difesa:

2015: – 10.000.000;

2016: : – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

Elenco 3

<i>Intervento</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>A decorrere dal 2018</i>
Interventi di carattere sociale volti alla stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili	100	100	100	100
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania	10	10	10	0
Totale	110	110	110	100

(Gli importi sono in milioni di euro)

17. 498. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 19.135,
DEL GOVERNO

Al comma 11-quater sostituire le parole da: negoziazione assistita da uno o più avvocati fino a: comunque valida con le seguenti: conciliazione.

0. 19. 135. 4. Marchetti, Carrescia, Ginato.

Al comma 11-quinquies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Al fine di garantire la regolarità e la legalità dell'autotrasporto di cose per conto terzi, in conformità di quanto previsto dal citato articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Banca dati nazionale dell'autotrasporto. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro, si provvede mediante le

risorse disponibili a legislazione vigente ed eventualmente mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 19 della presente legge.

0. 19. 135. 5. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

(Inamissibile)

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:

11-septies. A decorrere dall'anno 2015, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;

2016: – 3.000.000;

2017: – 3.000.000.

0. 19. 135. 1. Bonavitacola.

Dopo il comma 11-sexies aggiungere il seguente:

11-septies. Nell'ambito dell'Albo nazionale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 269, è istituita una sezione speciale cui sono inserite le imprese, regolarmente iscritte all'albo medesimo, che esercitano attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i) del decreto ministe-

riale 1° dicembre 2010, n. 269. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento della sezione speciale dell'Albo incluse le modalità di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *i*) del decreto ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269.

0. 19. 135. 2. Bonavitacola.

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente: 11-septies: Al comma 13-bis dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: comma 14 sono aggiunte le seguenti: ed è preclusa la deduzione degli importi corrisposti tardivamente ad ogni fine fiscale.

0. 19. 135. 3. Marchetti, Carrescia, Ginato.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce »;

2) alla lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche

che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto »;

3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: « *e-bis*) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore »;

b) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

ART. 6-ter.

(Disciplina della sub-vezione).

1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo con-

tratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico ».

c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.

11-ter. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti,

tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-*quinquies*.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al 4-*quater* è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-*quater*. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti ed ai sensi del comma 4-bis, sino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, previa oppor-

tuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma *4-bis* ovvero di cui al comma *4-quater*, oltre agli oneri di cui al comma *4-ter*, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. all'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

c) i commi 6, 7, 8, 9,10,11 e 16 sono soppressi;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente: « 14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e *13-bis* consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo delle fatture e comunque non inferiore a 1.000,00 euro ».

11-quater. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al Capo secondo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo *1-ter* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

11-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo *83-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio di autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito *internet* valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

11-sexies. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *a)* del decreto

del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.

19. 135. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 26.101.

Apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *e*) apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* 2,5 per cento *con le parole:* 0,5 per cento;

2) *sostituire le parole:* almeno otto paesi *con le parole:* almeno quattro paesi.

0. 26. 101. 1. De Girolamo, Tancredi, Saltamartini, Dorina Bianchi.

10-bis. Alla legge 30 marzo 2001 n. 152,

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale *sono sostituite con le parole:* numero di province del 50 per cento delle province italiane;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: in un terzo delle regioni e in un terzo del

territorio nazionale *sono sostituite con le seguenti:* in un numero delle province pari al 50 per cento del territorio nazionale;

c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente: identico all'emendamento del Relatore.

0. 26. 101. 2. Di Gioia.

Alla lettera e) dell'articolo 16 della legge n. 152 del 2001 la cifra: 2,5 per cento è sostituita con la seguente: 2 per cento.

0. 26. 101. 3. Boccadutri.

Al comma 10-bis, lettera a), sostituire la parola: proprie *con le seguenti:* d'istituti di patronato;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-quater. A seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.

0. 26. 101. 4. Il Governo.

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75

milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole « dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 62 per cento ». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.

10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale » sono sostituite con le seguenti « in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri »;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale » sono sostituite con le seguenti: « in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;

c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

ART. 10.

(Attività diverse).

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in

Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:

a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di *welfare* territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pub-

blica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.

3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.

d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: « documentazione contabile » sono aggiunte le seguenti: « attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero »;

e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che

all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;

e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole. ».

10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;

b) al comma 13, le parole: « entro un anno dalla medesima data » sono sostituite con le seguenti: « entro il 30 giugno 2015 »;

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro con le seguenti: di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e di 435 milioni di euro.

alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6-Cap.1613), apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

26. 101. Il Relatore.

All'emendamento 32.54 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti parole: e comunque non infe-

riore ad un terzo alle filiere delle produzioni d'eccellenza legate alla dieta mediterranea;

b) sostituire la parola: può con le seguenti: deve.

0. 32. 54. 5. Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

All'emendamento 32.54 del Governo, dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti parole: e comunque non inferiore ad un terzo alle filiere delle produzioni d'eccellenza legate alla dieta mediterranea.

0. 32. 54. 4. Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

All'emendamento 32.54 del Governo, comma 5-bis, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.

0. 32. 54. 1. Franco Bordo, Zaccagnini, Marcon, Melilla.

All'emendamento 32.54 del Governo sostituire la parola: può con le seguenti: deve.

0. 32. 54. 2. Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

All'emendamento 32.54 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui una parte in via esclusiva alle filiere dei prodotti a marchio.

0. 32. 54. 3. Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

All'emendamento 32. 54 Governo, alla parte conseguenziale relativa alla Tabella A sopprimere le lettere a) e b).

0. 32. 54. 6. Guidesi, Simonetti.

All'emendamento 32. 54 Governo, alla parte conseguenziale relativa alla Tabella A sopprimere la lettera a).

0. 32. 54. 7. Guidesi, Simonetti.

All'emendamento 32. 54 Governo, alla parte conseguenziale relativa alla Tabella A sopprimere la lettera b).

0. 32. 54. 8. Guidesi, Simonetti.

All'articolo 32, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 32, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni. »;

alla Tabella A, inserire le seguenti voci con i seguenti importi:

a) Ministero dell'interno:

2015: +100.000.000;
2016: +100.000.000;
2017: +100.000.000;

b) Ministero della difesa:

2015: +10.000.000;
2016: +10.000.000;
2017: +10.000.000;

alla Tabella E:

a) alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Po-

litiche agricole, alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2015:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2016:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2017:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

b) alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole, alimentari e forestali – inserire la seguente voce: Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap. – 7253), Decreto legislativo n. 185 del 2000, con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2015:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2016:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2017:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

32. 54. Il Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 39.015 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo dopo le parole: « anche mediante » aggiungere le seguenti: « l'assunzione di personale medico e sanitario con contratto di lavoro a tempo determinato. »;

al secondo periodo sostituire le parole: « 3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 » con le seguenti: « 6 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;

2016: – 3.000.000;

2017: – 3.000.000.

0. 39. 015. 1. Lenzi.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: emergenze sanitaria aggiungere le seguenti: nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie.

0. 39. 015. 6. Mantero, Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di 6 mesi, da parte

di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.

0. 39. 015. 2. Boccadutri, Guerini.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Lazzaro Spallanzani, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 39. 015. 3. Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il contributo è erogato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari nonché.

0. 39. 015. 5. Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò.

All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di implementazione di cui al presente comma, successivamente all'approvazione, è inviato alla Corte dei Conti.

0. 39. 015. 4. Grillo, Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Inca.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale).

1. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di

profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

2. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;

2016: – 1.500.000;

2017: – 1.500.000.

alla tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 2.000.000;

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000.

39. 015. Il Governo.

EMENDAMENTO 44.397 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI.

All'emendamento 44. 397 del Governo, al comma 40-ter, capoverso ART. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;

al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un ottavo.

0. 44. 397. 1. Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

All'emendamento 44. 397 del Governo, al comma 40-ter, capoverso ART. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;

al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un sesto.

0. 44. 397. 2. Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

All'emendamento 44. 397 del Governo, al comma 40-ter, capoverso ART. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;

al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un quarto.

0. 44. 397. 3. Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

All'emendamento 44. 397 del Governo, al comma 40-ter, capoverso ART. 20, comma 4,

apportare le seguenti comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;

al secondo periodo sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un terzo.

0. 44. 397. 4. Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Ministero delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Tale comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa;

b) al comma 2:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal

comma 1 entro i termini previsti dalla legge »;

3) alla lettera e)¹ «1, dopo le parole: « esito della procedura » sono aggiunte le seguenti: « o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote scaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore »;

d) al comma 6:

1) dopo la parola: « trasmissione » sono inserite le seguenti: « , entro centoventi giorni, »;

2) le parole: « trenta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « tale termine »;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale scarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione ».

40-ter. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – (Procedura di scarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli). – 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestual-

mente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi 90 giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammette o rifiuta il scarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al scarico.

4. Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6

e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.

6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individuati, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ».

40-quater. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

40-quinquies. In deroga a quanto disposto dal comma 40-quater, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

49-sexies. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 40-quater, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, anche per le quote

relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

40-septies. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma *40-quater*, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma *40-quater*. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma *40-quater*.

40-octies. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma *40-quater* del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dal presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.

40-nonies. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 ».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, *con le seguenti:* , di 460 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di 452,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 404,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

44. 397. Il Governo.

EMENDAMENTO 44.398 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI.

All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, alinea, dopo le parole:

per specifiche finalità, *aggiungere le seguenti:* e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle Regioni del Sud.

0. 44. 398. 15. Bonavitacola.

All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale.

0. 44. 398. 14. Bonavitacola.

All'emendamento 44.398 del Governo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'autorità politica delegata alla coesione *con le seguenti:* il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale.

Conseguentemente sopprimere alla lettera b) le parole: autorità politica delegata alla coesione territoriale di seguito denominata.

0. 44. 398. 7. De Mita.

All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera b), sostituire le parole: l'autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata *autorità politica per la coesione con le seguenti:* il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, di seguito denominato *autorità politica per la coesione.*

0. 44. 398. 17. Bonavitacola.

All'emendamento 44.398 del Governo, comma 40-bis, lettera b) sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* di intesa con.

0. 44. 398. 10. Melilla, Marcon, Palazzotto.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera b), dopo le parole: ciascuna area aggiungere le seguenti: e li comunica alle commissioni parlamentari competenti.

0. 44. 398. 11. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, Currò, D'Incà.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro la medesima data l'autorità politica per la coesione incarica l'Agenzia per la Coesione Territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di definire specifici piani operativi, per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, nonché dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e della modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari, fino al terzo anno successivo al termine delle programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.

0. 44. 398. 1. Occhiuto, Palese, Altieri, Ciraci, Distaso, Riccardo Gallo.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera c) secondo periodo, dopo le parole: Cabina di regia, aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

0. 44. 398. 12. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, Currò, D'Incà.

All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c) secondo periodo, dopo le parole: delle Regioni, aggiungere le

seguenti: delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

0. 44. 398. 9. Kronbichler, Melilla, Marcon.

All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera c), dopo il secondo periodo inserire i seguenti: La strategia deve indicare per Regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per Regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrati nella Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

0. 44. 398. 16. Bonavitacola.

All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud con le seguenti: non inferiore al 50 per cento per interventi da realizzare nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre e novembre 2014;.

0. 44. 398. 3. Simonetti, Guidesi.

All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento con le seguenti: non superiore al 60 per cento.

0. 44. 398. 4. Simonetti, Guidesi.

All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento con le seguenti: non inferiore al 60 per cento.

0. 44. 398. 6. Simonetti, Guidesi.

All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.

0. 44. 398. 5. Simonetti, Guidesi.

All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) In attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di cui alla precedente lettera d), il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta dell'Autorità politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera CIPE in via programmatica ed a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020.

0. 44. 398. 8. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera f), dopo la parola: CIPE, aggiungere le seguenti: da deliberare entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d),.

0. 44. 398. 13. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Inca.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera g), dopo le parole: può proporre al CIPE aggiungere le seguenti: , ai fini di una sua successiva deliberazione in merito,.

0. 44. 398. 18. Causi.

All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera i) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, aggiungere le seguenti: fermo restando

quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.

0. 44. 398. 2. Occhiuto, Palese, Altieri, Ciraci, Distaso, Riccardo Gallo.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) entro il 31 marzo 2015, l'Autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;

c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera,

dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, viene istituita una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;

d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base

per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;

f) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;

h) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;

i) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera *h)*, sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,

n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera g), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli

stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;

i) sono trasferite al citato Fondo di rotazione, di cui alla lettera i), anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestiti secondo le modalità indicate alla citata lettera i), ove compatibili.

40-ter. Sono rispettivamente abrogate e soppresse le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;

b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

c) il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

044. 398. Il Governo.

All'emendamento 44.019 del Governo, ART. 44-bis, al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

0. 44. 019. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure in materia di trattamenti pensionistici).

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»

2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.

3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-

posta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

44. 019. Il Governo.

All'emendamento 46.06 del relatore sopprimere la parola: non.

0. 46. 06. 1. Pesco.

(annullato per identità verso 0.46.06.2).

All'emendamento 46.06 del relatore sopprimere la parola: non.

0. 46. 06. 2. Pesco, Caso, Castelli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. L'articolo 25, comma 4, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione approvato con Regio Decreto 3 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.

46. 06. Il Relatore.